

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 30 marzo 2020

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 24 marzo 2020 - n. 3692

Approvazione delle «Disposizioni per la presentazione della domanda unica di pagamento 2020» riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n. 1307/2013

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRIGENTE DI STRUTTURA

Visti:

- Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017 che modifica il Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo su una persona giuridica, al calcolo dell'importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all'aiuto e a taluni obblighi di comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno

accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato X del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- Regolamento Delegato (UE) 2018/1784 della Commissione del 9 luglio 2018 che modifica il Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle pratiche di inverdimento stabilite dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/746 della Commissione del 18 maggio 2018 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli.

Richiamati:

- Il d.p.r. 1 dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
- Il d.m. n. 162 del 12 gennaio 2015 del MiPAAF relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- decreto ministeriale n. 11000 del 2 novembre 2016 - «Fondo grano duro» - recante criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- decreto ministeriale MIPAAF n. 5465 del 7 giugno 2018 «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.»
- decreto ministeriale MIPAAF n. 7839 del 9 agosto 2018 «Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrice e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro.»
- decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 132 del 1 dicembre 2018, - «Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis» - Certificato Antimafia;
- decreto ministeriale MIPAAF n. 497 del 17 gennaio 2019 «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019 - Domanda Unica di Pagamento 2019 - integrazioni alle Circolari AGEA prot. 29058 del 4 aprile 2018 e prot. n. 49231 dell'8 giugno 2018.

Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

Considerato necessario:

1. aprire i termini per la presentazione della Domanda Unica 2020 secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013 e dal Reg. (UE) 1307/2013 nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF n. 5465 del 7 giugno 2018, relativamente ai regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 ed in particolare:
 - a) Regime di pagamento base previsto dal Titolo III Capo I del Reg. (UE) n. 1307/2013;
 - b) Pagamento per le Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsto dal Titolo III Capo III del Reg. (UE) n. 1307/2013;
 - c) Pagamento per i Giovani agricoltori previsto dal Titolo III Capo V del Reg. (UE) n. 1307/2013;

- d) Sostegno Accoppiato previsto dal Titolo IV Capo I del Reg. (UE) n. 1307/2013;
 - e) Regime dei Piccoli Agricoltori previsto dal Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013;
 - f) Aiuto *de minimis* per il grano duro (D.M. 11000 del 2 novembre 2016);
2. fornire ai beneficiari ed ai CAA le indicazioni riguardo le modalità di presentazione ed i requisiti necessari per accedere ai Regimi di aiuto di cui sopra;

Ritenuto pertanto di aprire i termini per la presentazione e di approvare le «Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento 2020», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Atteso che, per quanto non espressamente contemplato dalle allegare disposizioni si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA Coordinamento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati:

- il IV Provvedimento Organizzativo, approvato con d.g.r. n. XI/249 del 28 giugno 2018 che attribuisce a Giulio Del Monte la funzione di Dirigente della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA»;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- la d.g.r. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione ai pagamenti FEASR e FEAGA» individuate dalla d.g.r. n. 4999 del 30 marzo 2016.

DECRETA

recepite le premesse,

1. di aprire i termini per la presentazione della Domanda Unica 2020 a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto;
2. di approvare le «Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento 2020 riguardante i pagamenti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) 1307/2013, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto»;
3. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo altresì disponibile sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>) e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).
4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente di struttura
Giulio Del Monte

— • —



Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale

PAGAMENTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI REG. (UE) 1307/2013

Disposizioni per la presentazione
della Domanda Unica 2020

Sommario

1. Premessa	
2. Adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore	
3. Modalità di presentazione delle domande	
3.1. Presentazione della domanda basata su strumenti geospaziali (Domanda Grafica)	
4. Finalità e termini di presentazione delle domande	
4.1. Modifica della domanda unica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014	
4.2. Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014	
4.3. Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014	
4.4. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)	
4.5. Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)	
4.6. Presentazione tardiva - domanda unica iniziale	
4.7. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014.....	
5. Regimi di sostegno.....	
6. Regime di pagamento di base	
6.1. Richiesta attivazione dei diritti all'aiuto	
6.2. Definizioni delle superfici agricole.....	
6.3. Diritti all'aiuto non utilizzati.....	
6.4. Trasferimento dei diritti all'aiuto.....	
6.5. Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale	
7. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - Titolo III, capo III.....	
7.1 La diversificazione delle colture (art. 44 del reg. 1307/2013).....	
7.2 Mantenimento prati permanenti (ART. 45 REG. N. 1307/2013).....	
7.3 Le aree di interesse ecologico - (EFA).....	
8. Pagamento per i giovani agricoltori - Capo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013	
9. Regime Piccoli Agricoltori.....	
10. Sostegno accoppiato premi zootecnici.....	
10.1. Premio per il Settore zootecnia bovina da latte.....	
10.2. Premio per il Settore zootecnia bovina da carne	
10.3. Premio per il settore ovi-caprino	

11. Sostegno accoppiato premi Superficie.....	
11.1. Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23)	
11.2. Premio per il settore riso	
11.3. Premio per il settore barbabietola da zucchero.....	
11.4. Premio per il settore Pomodoro da destinare alla trasformazione.....	
11.5. Premio per il settore olio d'oliva	
12. Ulteriori regimi di aiuto: aiuto de minimis per il grano duro	
13. Compatibilità tra destinazioni d'uso e regimi di intervento (Matrice Prodotto/Intervento)	
14. Adempimenti per usi particolari delle superfici agricole.....	
14.1 Canapa (art.17 par.7 Reg 809/2014).....	
14.2 Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti.....	
14.3 Superfici con vincoli amministrativi	
14.4 Dichiarazioni relative all'uso del suolo (variazioni catastali)	
15. Condizionalità	
16. Requisiti per il pagamento	
17. Procedimento amministrativo.....	
18. Ricorsi.....	
19. Rinvio.....	
Quadro Normativo	
Allegato 1 - Impegni di Condizionalità relativi ai Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e alle Buone condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	
Allegato 2 - Disposizioni regionali adottate in deroga ai criteri fissati dal DM n. 5465/2018 in materia di svolgimento dell'attività di pascolamento	

1. Premessa

I Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio introducono un nuovo quadro giuridico degli aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune.

Il presente documento definisce le modalità operative e le condizioni di accesso per la richiesta di pagamenti diretti¹ a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n.1307/2013 e s.m.i.

I regimi di sostegno applicati in Italia sono quelli di seguito elencati:

- ♦ Regime di pagamento base previsto dal Titolo III Capo I del Reg. (UE) n. 1307/2013
- ♦ Pagamento per le Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsto dal Titolo III Capo III del Reg. (UE) n. 1307/2013
- ♦ Pagamento per i Giovani agricoltori previsto dal Titolo III Capo V del Reg. (UE) n. 1307/2013
- ♦ Sostegno Accoppiato previsto dal Titolo IV Capo I del Reg. (UE) n. 1307/2013
- ♦ Regime dei Piccoli Agricoltori previsto dal Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013

Al fine di poter percepire gli aiuti unionali nell'ambito di uno o più dei regimi di aiuto sopra elencati è necessario che il soggetto richiedente l'aiuto rivesta la qualifica di "Agricoltore in attività".

Il requisito di "Agricoltore in attività" in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti diretti.

Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della relativa domanda di aiuto e cioè al momento in cui l'agricoltore esegue tale adempimento e non alla data ultima di presentazione della domanda.

La qualifica di agricoltore in attività è stabilita dall'art. 9, paragrafo 3 bis del Reg. (UE) n. 1307/2013, dall'art. 3 del DM del 7 giugno 2018 n. 5465, dall'art. 1 del DM 9 agosto 2018 n. 7839 e dalla Circolare Agea Coordinamento prot. n. 99157 del 20.12.2018.

Sono considerati agricoltori in attività i soggetti che dimostrano uno dei seguenti requisiti:

- a) **iscrizione all'INPS** come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- b) **possesso della partita IVA** attiva in campo agricolo, con **dichiarazione annuale IVA**, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti la presentazione della Domanda Unica, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola.

¹Ai sensi dell'articolo 1 del Reg. 1307/2013 per "pagamento diretto" si intende un pagamento corrisposto direttamente all'agricoltore nell'ambito di uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I ("pagamenti diretti").

Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola senza partita IVA in quanto residenti in territori extra-doganali, il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione dell'azienda in un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola.

Per il riconoscimento dell'agricoltore in attività i requisiti di iscrizione all'INPS e il possesso della partita IVA in campo agricolo non sono richiesti alle persone fisiche e giuridiche che hanno percepito, nell'anno precedente, pagamenti diretti per un ammontare massimo di:

- a) **euro cinquemila** per le aziende le cui superfici agricole sono, in misura maggiore al cinquanta per cento, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi regolamentazione dell'Unione europea;
- b) **euro milleduecentocinquanta** negli altri casi.

E' considerata "**attività agricola**":

1. la **produzione, l'allevamento** o la **coltivazione** di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il **mantenimento di una superficie agricola** attraverso un'attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità, consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari;
3. lo **svolgimento di un'attività agricola minima** con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica colturale ordinaria sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
Le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad un'altitudine superiore a 1.700 metri s.l.m. (Appennini), 1.800 metri s.l.m. (Alpi Orientali), 2.000 metri s.l.m. (Alpi Occidentali), caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

L'attività agricola di mantenimento e l'attività agricola minima risponde ai seguenti criteri:

- previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limita la diffusione delle infestanti;
- nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti.

Il **pascolamento** è l'unica attività agricola riconosciuta ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti sulle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014 e sulle **superfici mantenute naturalmente** caratterizzate da una pendenza maggiore del trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentono lo sfalcio.

Il pascolamento è attività agricola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti:

- è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
- è esercitato con una densità di bestiame, riferita all'anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unità di bovino adulto (UB) per ettaro.

Il rapporto UB per ettaro è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo.

Ai fini della pratica del pascolamento le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti:

- un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni;
- un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UB) per ettaro di pascolo permanente e per anno.

Per le superfici a pascolo situate in regione Lombardia, la Giunta Regionale, con DGR n. X1/1156 del 21.01.2019, ha previsto un periodo minimo di pascolamento pari a 60 giorni con un carico minimo di 0,2 UB/ha riferito al periodo di effettivo pascolamento, corrispondente su base annua ad un caricamento minimo del pascolo di 0,033 UB/ha/anno, in applicazione della modalità di calcolo di cui al art. 4 comma 4 del DM n. 5465/2018.

Per ulteriori chiarimenti relativi all'esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti si rimanda al paragrafo 14.2

Si riportano, di seguito, i contenuti della normativa unionale e nazionale relativa ai requisiti per l'accesso ai regimi di sostegno indicati, fermo restando che i regolamenti unionali e la normativa nazionale sono il solo riferimento certo nel caso di dubbia interpretazione delle presenti disposizioni.

2. Adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore

L'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, propedeuticamente alla domanda, la certificazione aggiornata.

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili; in applicazione di tale disposizione, l'aggiornamento del fascicolo aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione della presentazione della domanda unica.

Nell'ambito della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale, il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro imprese, oppure persona fisica) deve mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni.

Le comunicazioni tra l'Organismo Pagatore della Regione Lombardia e il beneficiario avverranno esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale; pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Organismo Pagatore da qualsiasi obbligo e responsabilità di notifica.

Competenza territoriale del Fascicolo Aziendale

L'Organismo Pagatore competente per il fascicolo aziendale è di norma quello nel cui territorio ricade la sede legale dell'azienda o, nel caso di impresa individuale, la residenza del titolare del corrispondente Codice Univoco dell'Azienda Agricola (CUAA).

Un'azienda con una o più Unità Tecniche Economiche (UTE) localizzate in Regioni diverse può richiedere di costituire o trasferire il fascicolo aziendale presso un Organismo pagatore nel cui territorio ricade almeno una UTE. In tale situazione l'azienda deve inoltrare richiesta di costituzione e/o trasferimento di Fascicolo Aziendale all'Organismo Pagatore competente per sede legale, all'Organismo Pagatore prescelto nonché ad AGEA Coordinamento. La richiesta deve essere fatta prima della presentazione della domanda unica di pagamento.

Costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale

L'agricoltore per poter presentare la domanda unica di aiuto deve avere costituito presso l'Organismo Pagatore della Lombardia il fascicolo aziendale e, nel caso siano intervenute modifiche, deve avere anche aggiornato il fascicolo aziendale.

Le modifiche per le quali è necessario aggiornare il fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda riguardano essenzialmente:

- modifiche relative ai dati anagrafici dell'azienda;
- acquisizione o cessazione della conduzione di terreni;
- aggiornamento del piano colturale.
- Attivazione e/o aggiornamento del proprio indirizzo PEC

La costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale che sono delegati dall'Organismo Pagatore Regionale alla tenuta ed alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale. L'agricoltore deve consegnare al CAA tutta la documentazione necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.

Il Reg. (UE) n. 809/2014 introduce l'obbligo di adozione della domanda grafica di aiuto prescrivendo che l'Autorità competente fornisca al beneficiario il modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul SIG, che consenta il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle superfici dichiarate. Per questo motivo è stata sviluppata una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica".

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. La gestione di tali informazioni permette di predisporre un piano di coltivazione grafico con l'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.

Il **Fascicolo Grafico** è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite all'indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Si ricorda che il DM 12 gennaio 2015, n. 162 ha espressamente previsto, con riguardo alla composizione strutturale del fascicolo aziendale, l'onere in capo all'agricoltore di produrre copia del titolo di conduzione delle superfici dichiarate nel proprio fascicolo aziendale.

I titoli di conduzione utilizzabili per provare la disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale sono indicati nel manuale del fascicolo aziendale dell'OPR (D.d.s. n. 15395 del 24 ottobre 2018 "Fascicolo aziendale – contenuti e modalità operative").

I CAA hanno l'obbligo di registrare i titoli di conduzione nel Sistema Informativo SISCO - Sistema delle Conoscenze - a supporto dei terreni dichiarati in conduzione.

Le superfici senza un valido titolo di conduzione non potranno essere dichiarate ammissibili per il calcolo degli aiuti della Domanda Unica.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei CAA è gratuito per l'agricoltore in quanto l'onere è sostenuto dall'Organismo Pagatore Regionale.

Il CAA mette a disposizione dell'agricoltore la "carta dei servizi" che indica chiaramente quali sono i servizi offerti e le relative modalità di erogazione.

Centri di Assistenza Agricola (CAA)

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto MiPAAF n. 162 del 12/01/2015, il CAA a cui è stato conferito il mandato da parte dell'agricoltore (soggetto autorizzato) assume nei confronti dell'Organismo Pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti indicati dall'agricoltore stesso ed utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda.

Il CAA acquisisce e conserva le domande uniche debitamente sottoscritte dalle imprese agricole. Inoltre protocolla e archivia tutti documenti allegati ai fascicoli aziendali e alle domande. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e devono essere conservati per almeno 5 anni dall'ultimo pagamento². I dossier devono essere archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità per eventuali verifiche e controlli effettuati da OPR, dalla Commissione Europea, dalla Corte dei Conti Europea, da AGEA e/o altri autorità di controllo nell'ambito delle loro specifiche competenze.

Il CAA esegue per conto dell'Organismo pagatore il controllo di ricevibilità della domanda unica di pagamento riportando l'evidenza del controllo nella relativa check list.

Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2020 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2020 e comunque prima della presentazione della domanda.

² In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione sopra definiti, i dossier devono essere conservati fino alla effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione della sentenza definitiva ed all'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.

Le aziende agricole di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia presentano la Domanda Unica di aiuto 2020 secondo le modalità di seguito indicate.

3. Modalità di presentazione delle domande

La Domanda Unica è predisposta in coerenza con gli articoli 14, 17, 20, 21 e 22 del Reg. (UE) n. 809/2014 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore in attività del richiedente, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

La domanda unica relativa ai pagamenti diretti può essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo SISCO - Sistema delle Conoscenze.

Con la domanda unica 2020 è possibile effettuare la conferma di adesione al Regime dei piccoli agricoltori ed anche l'eventuale subentro o revoca dallo stesso ³.

Per i piccoli agricoltori che smettono di esercitare l'attività agricola e/o che intendono effettuare mutamenti aziendali è previsto un apposito procedimento **di revoca dal Regime dei piccoli** da presentare esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo SISCO - Sistema delle Conoscenze.

In attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Organismo Pagatore rende disponibile al beneficiario o al suo delegato parti della domanda precompilata in base al fascicolo aziendale, con particolare riferimento alle informazioni già a disposizione dell'Amministrazione.

La domanda, in particolare, contiene le informazioni individuate all'articolo 14 del reg. UE n. 809/2014:

1. l'identità del beneficiario;
2. i dettagli dei regimi di pagamento diretto cui si riferisce;
3. gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie, la loro ubicazione e, se del caso, ulteriori indicazioni circa l'uso delle parcelle agricole;
4. ogni informazione certificata o documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità al regime richiesto;
5. una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione;
6. l'indicazione da parte del beneficiario di essere incluso nell'elenco di soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Al momento della presentazione della domanda, il beneficiario può:

- a) confermare la domanda precompilata;
- b) integrare la domanda se contiene informazioni insufficienti;

³ vedi par. 9

c) correggere la domanda precompilata.

Il beneficiario deve presentare una sola domanda unica di pagamento anche se riferita a più UTE (Unità Tecnico Economiche).

La domanda telematica può essere presentata dagli agricoltori nelle seguenti due modalità:

- direttamente, sul sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, consentito esclusivamente con la Carta Regionale dei Servizi – CRS e mediante la firma digitale; la domanda, dopo essere stata firmata digitalmente, deve essere allegata a sistema secondo la procedura indicata in fase di compilazione;
- tramite un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) operante su territorio regionale, previo conferimento di un mandato di rappresentanza; in questo caso la domanda può essere firmata digitalmente o anche solo essere sottoscritta in forma cartacea ma in presenza di un funzionario del CAA.

L'identità del richiedente è accertata dal funzionario del CAA al momento della firma della copia cartacea della domanda, verificando idoneo documento identificativo in corso di validità. Copia di tale documento deve essere acquisita e allegata alla domanda che viene inserita nel fascicolo di domanda.

La domanda unica deve essere sottoscritta dall'agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini dell'univocità dell'imputazione della domanda all'agricoltore. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi ultimi delegati la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore della domanda di aiuto, nonché dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili.

La presentazione della domanda entro i termini stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva presentazione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema SisCo, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti etc.

E' esclusa ogni responsabilità dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, e quindi per qualsivoglia motivo, la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti.

3.1. Presentazione della domanda basata su strumenti geospaziali (Domanda Grafica)

L'art. 17, paragrafo 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che le domande di aiuto per superficie dovranno essere presentate tramite un'interfaccia basata sul Sistema di Identificazione delle particelle agricole dell'azienda, la cosiddetta "Domanda Grafica".

Sulla base del **Fascicolo Grafico** (CG e PCG) è possibile generare la “**Domanda Grafica**” precompilata con le parcelle agricole dell’azienda associate ai diversi interventi ammissibili a premio.

Il beneficiario può confermare la domanda grafica precompilata, oppure, qualora i dati relativi alla superficie, all’ubicazione o ai confini della parcella agricola o, se del caso, alle dimensioni e all’ubicazione delle aree di interesse ecologico non siano corretti o completi, il beneficiario provvede a correggere e/o a modificare i dati proposti.

Tutti gli agricoltori potranno presentare la domanda unica di aiuto utilizzando il modulo di domanda grafica messo a disposizione dall’Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OP) attraverso l’accesso al sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco>.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sisco, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del fascicolo grafico, l’Organismo Pagatore della Lombardia, conformemente all’articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (UE) n 809/2014, su richiesta dell’interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce, mediante ARIA S.p.a, tutta l’assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato. Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda unica entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it almeno 15 giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, allegando l’evidenza delle anomalie riscontrate al fine di consentire la pronta risoluzione dei problemi. Per le richieste che dovessero essere presentate oltre tale termine, e comunque entro i termini di scadenza della presentazione della domanda unica 2020, sarà fornita assistenza tecnica nei limiti della capacità operativa dell’Organismo Pagatore della Lombardia per il tramite di ARIA S.p.a.

Per la compilazione della consistenza territoriale (CG), del piano colturale (PCG) e della domanda unica di aiuto basata su strumenti geospaziali (Domanda Grafica) si rimanda all’apposita manualistica disponibile sul sito web dell’Organismo Pagatore Regionale (www.opr.regione.lombardia.it).

Considerato che le domande di aiuto per superficie sono presentate tramite un’interfaccia basata sul Sistema di Identificazione delle particelle agricole dell’azienda, ai fini della correttezza delle domande di aiuto l’Organismo Pagatore della regione Lombardia ha la facoltà di introdurre, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 809/2014, un sistema di «**controlli preliminari**» che includa almeno i controlli incrociati di cui all’art. 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) del regolamento stesso. I risultati sono comunicati al beneficiario entro un periodo di 26 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda.

L’art. 15, paragrafo 2 bis, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce altresì che le modifiche in seguito ai controlli preliminari sono comunicate all’autorità competente al più tardi 35 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda. Tuttavia, se il periodo di 35 giorni di calendario scade prima del termine ultimo per la comunicazione delle modifiche, le modifiche sono comunicate all’autorità competente al più tardi 10 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche dell’anno di cui si tratta.

4. Finalità e termini di presentazione delle domande

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal DM 7 giugno 2018, n. 5465, la Domanda Unica deve essere presentata entro il 15 maggio.

I principi generali della normativa unionale e nazionale stabiliscono che, qualora un termine scada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Pertanto le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2020 sono:

- a) domanda iniziale: **15 maggio 2020**;
- b) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **1° giugno 2020** (il termine scade domenica 31 maggio 2020 e, quindi, è prorogato al primo giorno lavorativo utile);
- c) domanda iniziale in ritardo: **9 giugno 2020**
- d) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 in ritardo: **9 giugno 2020**
- e) comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: fino al momento della comunicazione da parte dell'Organismo pagatore dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella domanda e comunque non oltre il **15 ottobre 2020**;
- f) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **30 novembre 2020**.
- g) comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): devono essere presentate non oltre il **15 ottobre 2020**;
- h) comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi art. 4 del Reg. UE 809/2014: devono essere presentate non oltre il **30 novembre 2020**.

4.1. Modifica della domanda unica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 allo scopo di:

- aggiungere singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto;
- modificare singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto;
- modificare l'uso o il regime di pagamento in relazione a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto purché risultino già dichiarati nella domanda unica.

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare di conseguenza anche tali documenti o contratti.

Nel caso in cui l'Organismo Pagatore abbia comunicato al beneficiario direttamente o tramite il CAA che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o che è in previsione un controllo in loco, le modifiche non sono ammissibili con riferimento alle particelle agricole che presentano inadempienze.

4.2. Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014

Gli agricoltori possono presentare una comunicazione di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, per la correzione e l'adeguamento della domanda di aiuto. Tale comunicazione sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

L'Organismo pagatore effettua necessariamente una istruttoria amministrativa finalizzata a verificare la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori. Sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore riconosce l'ammissibilità della domanda e, di conseguenza, ammette la correzione degli errori palesi.

4.3. Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014

È possibile presentare una comunicazione di ritiro della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, a condizione che l'agricoltore non sia già stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'agricoltore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, si evidenzia che una comunicazione di ritiro della domanda non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto con indicazione della superficie, anche per la prima assegnazione dei diritti all'aiuto;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- rinuncia alla richiesta di accesso alla Riserva Nazionale;
- cancellazione dei codici allevamento dichiarati.

4.4. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione.

L'art. 4, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014 dispone che: *«Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale [...] I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a*

quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo».

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 4, viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria
a) decesso del titolare	1. copia del certificato di morte del richiedente; 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa: - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente; <i>nel caso di coeredi:</i> - delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; 3. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario oppure: - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente al documento di identità in corso di validità.
b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore o Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole	1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale 2. atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario
c) calamità naturale	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa: - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato.

Fattispecie	Documentazione obbligatoria
	Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.
d) Epizoozia sul patrimonio zootecnico (ovino)	1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento
f) Furto di animali (ovini)	1. dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti 2. denuncia dell'evento all'autorità competente

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alle fattispecie d) ed e) si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento.

4.5. Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)

Nei casi previsti dal Reg. (UE) 809/2014 all'art. 8, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica comunicazione unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria
g) Cessione di azienda	1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevataro, debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali. 2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa: - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a

Fattispecie	Documentazione obbligatoria
	- documento di identità in corso di validità. In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA.

Si precisa che la cessione di azienda è ammissibile solo nel caso in cui l'agricoltore (cessionario) ha provveduto alla registrazione di un trasferimento di titoli a valere dalla sulla campagna in corso. Per le domande di trasferimento titoli di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia si utilizzano le funzionalità dei Mutamenti aziendali presenti sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

4.6. Presentazione tardiva - domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2020 e, quindi, fino al **9 giugno 2020**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni qualora tali documenti siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.

Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al **9 giugno 2020**, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.

4.7. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del 1 giugno 2020, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **9 giugno 2020**; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2020**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

5. Regimi di sostegno

La **domanda unica di pagamento 2020** consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

1. Regime di pagamento di base, previsto dal Titolo III del Reg. UE 1307/2013:
2. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III del Reg. UE 1307/2013:
3. Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal Titolo III, Capo V del Reg. UE 1307/2013
4. Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e disciplinato dal DM del 7 giugno 2018 n. 5465 e DM del 9 agosto 2018, prot. n. 7839 per misure quali:
 - Settore zootecnia bovina da latte (art. 20, DM del 7 giugno 2018 n. 5465);
 - Settore zootecnia bovina da carne (art. 21, DM del 7 giugno 2018 n. 5465);
 - Settore zootecnia ovi-caprina (art. 22, DM del 7 giugno 2018 n. 5465);
 - Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23, DM del 7 giugno 2018 n. 5465);
 - Settore riso (art. 24, DM del 7 giugno 2018 n. 5465);
 - Settore barbabietola da zucchero (art. 25, DM del 7 giugno 2018 n. 5465);
 - Settore pomodoro da destinare alla trasformazione (art. 26, DM del 7 giugno 2018 n. 5465);
 - Settore olio di oliva (art. 27, DM del 7 giugno 2018 n. 5465).
5. Regime dei piccoli agricoltori, previsto dal titolo V del Reg. UE 1307/2014.
6. Aiuto *de minimis* per il grano duro (DM 11000 del 02.11.2016)

6. Regime di pagamento di base

Il regime di pagamento di base, normato dal Titolo III sez. I del Reg. (UE) n. 1307/2013, è la modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori introdotta dalla riforma della PAC.

Possono beneficiare del regime di pagamento di base gli agricoltori che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. detengono diritti all'aiuto ottenuti a norma dell'art. 24 del Reg.(UE) 1307/2013 - Prima assegnazione dei diritti all'aiuto;
2. ottengono diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013 - Riserva nazionale;
3. ottengono diritti all'aiuto a norma dell'art. 34 del Reg.(UE) 1307/2013 - Trasferimento di diritti all'aiuto.

6.1. Richiesta attivazione dei diritti all'aiuto

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori che lo richiedono nella domanda unica. I diritti all'aiuto, attivati con una superficie ammissibile corrispondente, conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.

Ai fini del regime di pagamento unico, per “**ettaro ammissibile**” ai sensi dell’art. 32 del reg. UE 1307/2013 si intende:

- a) qualsiasi superficie agricola dell’azienda utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole. Quando la superficie agricola di un’azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l’esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall’intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.

L’articolo 9(6) del DM del 7 giugno 2018 n. 5465, stabilisce che sugli ettari ammissibili, fermo restando l’utilizzo prevalente per un’attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all’organismo pagatore competente, svolgere un’attività non agricola purché quest’ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:

- a) non occupi la superficie agricola interferendo con l’ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell’ordinario ciclo colturale;
- c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

oppure

- b) qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell’ambito del regime di pagamento unico e che:

- **non** risponde più alla definizione di “**ettaro ammissibile**” di cui alla lettera a) in seguito all’attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è **oggetto di imboscamento** a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (4), o dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all’articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Quando la superficie agricola di un’azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l’esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall’intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.

Sono escluse dalla definizione di ettaro ammissibili le superfici destinate a colture forestali e a usi non agricoli.

Le superfici utilizzate per la produzione della canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%.

6.2. Definizioni delle superfici agricole

L'art.4, comma 1, lettera e) del reg. UE 1307/2013, definisce la “**superficie agricola**”: qualsiasi superficie occupata da **seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti**.

Seminativo

L'art.4, comma 1, **lettera f)** del reg. UE 1307/2013 e s.m.i, definisce **seminativo**: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili.

Il seminativo ricomprende dunque:

- i. qualunque terreno utilizzato per le coltivazioni agricole annuali
- ii. il terreno utilizzato per coltivazioni agricole sommerse
- iii. la superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo
- iv. erba o altre piante erbacee da foraggio
- v. gli elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità che sono adiacenti o insistono sui seminativi, ai sensi dell'art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014 (cfr. l'Allegato I al DM n. 5604 del 2 ottobre 2017)
- vi. superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si precisa che le superfici elencate nei precedenti punti iii e iv, se occupano il terreno per almeno cinque anni divengono permanenti secondo la definizione dell'articolo 4, comma 1, lettera h) del regolamento UE n. 1307/2013 e s.m.i.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 45(2) del reg. UE n. 639/2014, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un'area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.

Prati permanenti e pascoli permanenti

L'art.4, paragrafo 1, **lettera h)** del reg. UE 1307/2013 e s.m.i., definisce **prato permanente e pascolo permanente** (congiuntamente denominati “**prato permanente**”): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri

decidano in tal senso, **non arato da cinque anni o più**; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. e), del DM n. 5465/2018 definisce "prato permanente", tutte le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o più, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall'Organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione da parte della Regione o Provincia autonoma competente.

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 640/2014 si considera ammissibile, all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tare:

- 1) l'intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento (DM 5465/2018, art. 5, comma 2, lett. a);
- 2) l'ottanta per cento della superficie a prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento (DM 5465/2018, art. 5 comma 2, lett. b);
- 3) il cinquanta per cento della superficie a prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento (DM 5465/2018, art. 5, comma 2, lett. c);
- 4) il trenta per cento della superficie con tara superiore al cinquanta per cento e inferiore al settanta per cento sulle quali sono svolte le **pratiche locali tradizionali**. La percentuale di ammissibilità è elevata al cinquanta per cento nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente, ma sulla superficie insistono comunque piante foraggiere non erbacee tradizionalmente pascolate che, unitamente all'erba e alle altre piante erbacee da foraggio, coprono oltre il cinquanta per cento della superficie (DM 5465/2018, art. 5, comma 2, lett. d).

È stata introdotta l'**aratura** quale criterio da utilizzare per non includere, tra i prati permanenti, il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, non compreso nell'avvicendamento colturale da cinque anni o più. Ai fini dell'esecuzione del relativo controllo, gli agricoltori devono dichiarare l'intenzione di eseguire l'aratura del terreno nel piano di coltivazione quando si indica il tipo di semina. **Si precisa che la pratica dell'aratura è compresa nel tipo di semina tradizionale.** L'aratura del terreno deve necessariamente consistere nel rivoltamento della zolla o quantomeno nella rottura profonda del terreno. Pertanto, lavorazioni minime o semina su sodo, condotte nel contesto di un cambio di coltura, non possono essere considerate alla stregua dell'aratura nell'interruzione del periodo di conversione verso il prato permanente.

Nonostante le definizioni di cui alle lettere f) "seminativo" e h) "prato permanente" dell'art.4, paragrafo 1 del reg. UE 1307/2013 e s.m.i., gli Stati membri che, prima del 1° gennaio 2018, abbiano accettato parcelle di terreno lasciato a riposo quali seminativi possono continuare ad accettarle come tali dopo tale data. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le parcelle di terreno lasciato a riposo che

nel 2018 sono state accettate quali seminativi a norma del presente comma diventano prato permanente nel 2023 o successivamente, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera h).

Colture permanenti

L'art.4, comma 1, **lettera g)** del reg. UE 1307/2013 e s.m.i., definisce **colture permanenti**: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i *vivai* e il *bosco ceduo* a rotazione rapida.

Ricomprendono, dunque:

- i. colture arboree
- ii. colture erbacee/arbustive (sono comprese colture quali asparago e carciofo)
- iii. vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
 - vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
 - vivai di alberi da frutto e piante da bacche,
 - vivai ornamentali,
 - vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda,
 - vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;
- iv. bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, *Acacia saligna*, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola.

E' necessario mantenere qualsiasi superficie agricola aziendale in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Qualora l'agricoltore dichiara di non effettuare alcuna pratica di mantenimento le superfici stesse saranno ritenute "potenzialmente" agricole e non potranno beneficiare di qualunque altro aiuto unionale o nazionale.

In ogni caso, tutte le superfici agricole dell'azienda sono considerate come SAU e restano soggette all'applicazione delle regole di condizionalità previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

La **dimensione minima di una parcella agricola** che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari (art. 72, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 1306/2017 e DM 5465/2018, art. 5, comma 1).

Precisazioni

Nel caso in cui, su una parcella, una coltura che tradizionalmente non si trova pura nei pascoli, è seminata in purezza, tale coltura non va classificata come erba, anche se la pianta in questione può essere trovata nei miscugli di semi per prati e pascoli. Questo è il caso, ad esempio, delle specie appartenenti alla famiglia delle “Leguminose”, quali trifoglio ed erba medica. Tali specie possono essere coltivate in purezza o come miscugli.

Se coltivate in purezza, le Leguminose sono classificate come seminativi e non nella categoria “erba e altre piante erbacee da foraggio”, dal momento che esse non si rinvergono in purezza nei pascoli naturali. Quando specie appartenenti alle Leguminose sono seminate nello stesso momento o in momenti differenti e in miscuglio con erba e altre piante erbacee da foraggio, la superficie deve essere classificata come “erba e altre piante erbacee da foraggio”.

Nel caso in cui altre specie erbacee s’introducono spontaneamente (auto-semina) in una parcella inizialmente seminata con una coltura in purezza (ad esempio una leguminosa o una coltura da seme), la superficie va ancora dichiarata come seminativo fino a quando la quantità di queste piante spontanee è marginale (cioè non eccedono la quantità ritrovabile sulla base delle normali pratiche di coltivazione nell’area interessata).

Le superfici coltivate con specie che appartengono alla famiglia delle Graminacee, come il mais da foraggio, l’orzo, l’avena e il triticale, seminate in monocultura, devono essere sempre classificate come seminativo; questo è dovuto al fatto che queste specie, come colture in purezza, sono normalmente coltivate per la granella o mangime, per consumo sia umano che animale, e non sono tradizionalmente presenti nei pascoli naturali. Anche se tali specie possono essere incluse nei miscugli per prati e pascoli, non sono aderenti alla definizione di erba, poiché queste piante sono normalmente seminate come monocultura e non in miscuglio e perciò non rientrano nella definizione di “erba e altre piante erbacee da foraggio” secondo l’art. 4(1)(i) del reg. 1307/2013.

6.3. Diritti all’aiuto non utilizzati

I diritti all’aiuto non attivati a norma dell’art. 32 del reg. UE 1307/2013 per un periodo di due anni sono riversati alla riserva nazionale, salvo cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

6.4. Trasferimento dei diritti all’aiuto

Ai fini del trasferimento titoli a norma degli art. 34 del reg. UE 1307/2013 e art. 25 del reg. UE 639/2014 si rimanda alla circolare dalla circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017 “Procedure e domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli” e s.m.i.

Si precisa che, ferma restando la necessità della detenzione delle superfici da parte dell’agricoltore al 15 maggio 2020, gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2020, anche tardiva a norma dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, tenendo presente che, in ogni caso, la presentazione della domanda di trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile del 9 giugno 2020.

Per le domande di trasferimento titoli di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia si utilizza la funzionalità "Mutamenti aziendali" presente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

6.5. Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale

L'agricoltore può accedere alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o l'aumento del valore dei titoli già detenuti utilizzando le fattispecie stabilite dall'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013 e dall'art. 10 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 e di seguito riportate:

- A - Giovane agricoltore (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, dell'articolo 28 del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 10, comma 2 del DM;
- B - Nuovo agricoltore (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013, dell'articolo 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 10, comma 2 del DM;
- C - Abbandono di terre (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 10, comma 4 del DM;
- D - compensazione di svantaggi specifici (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 10, comma 6 del DM;
- F - assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 10, comma 2 del DM del 7 giugno 2018, n. 5465).

Possono presentare domanda di accesso alla riserva, per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro, le persone fisiche di età compresa tra diciotto e sessantacinque anni e le persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessantacinque anni.

La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori (fattispecie **A**) e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola (fattispecie **B**).

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta, escluse la C e la F, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie, sono contenute nel DM del 7 giugno 2018 n. 5465. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti.

L'intenzione di richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve essere manifestata all'atto della compilazione della domanda unica di pagamento. La richiesta di accesso alla riserva nazionale sarà ritenuta completa e valida solo con la presentazione, da parte del beneficiario, della dichiarazione integrativa (DAR).

Le condizioni di accesso alla Riserva nazionale sono specificate nella circolare AGEA prot. n. 96517 del 17.12.2019: "Riforma PAC 2015 - 2020: Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale a partire dalla campagna 2019" e s.m.i..

7. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - Titolo III, capo III

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- a. diversificazione delle colture;
- b. mantenimento del prato permanente esistente;
- c. creazione/mantenimento di un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola (Ecological Focus Area- EFA).

Le pratiche agricole sopra menzionate devono essere rispettate congiuntamente, salvo nel caso di presenza di soli prati permanenti e nei casi di esonero previste dal regolamento.

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'art. 29 Reg. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica, hanno diritto *ipso facto* al pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente per la parte di azienda per la quale si pratica agricoltura biologica.

Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato.

7.1 La diversificazione delle colture (art. 44 del reg. 1307/2013)

La diversificazione delle colture si applica alle aziende agricole che hanno superfici a seminativo superiori a 10 ettari.

Per diversificazione si intende la presenza contemporanea di due o più colture nell'azienda a seconda della superficie a seminativi:

1. se i seminativi dell'agricoltore **occupano dai 10 ai 30 ettari**, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi devono esserci **almeno due colture diverse**. La coltura principale non deve superare il 75% dei seminativi;
2. se i seminativi dell'agricoltore occupano **oltre 30 ettari**, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi devono esserci **almeno tre colture diverse**. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non devono occupare più del 95% dei seminativi. Quindi la terza coltura deve coprire almeno il 5%.

L'obbligo di diversificazione si considera soddisfatto nei seguenti casi:

1. l'azienda è biologica sul 100% dei seminativi;
2. la superficie a seminativo è inferiore a 10 ettari (o i seminativi non biologici dell'azienda sono inferiori a 10 Ha);

3. i seminativi sono interamente investite a colture sommerse (riso) per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale;
4. almeno il **75% dei seminativi** è occupato da **erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo o investiti a colture sommerse** per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75% di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo;
5. almeno il **75% dei seminativi** sono utilizzati per la produzione di **erba o altre piante erbacee da foraggio, investiti a colture di leguminose, costituiti da terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi**;
6. almeno il **75% della superficie agricola ammissibile** è costituita da **prato permanente**, utilizzata per la per la produzione di **erba o altre piante erbacee da foraggio** o investita a **colture sommerse** per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposti a una **combinazione di tali tipi di impieghi**;
7. i seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi hanno tutti una coltura diversa rispetto a quello dell'anno precedente.

Si precisa che per “colture diverse” si intende:

- a. colture appartenenti a generi botanici differenti;
- b. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- c. terreni lasciati a riposo;
- d. erba o altre foraggere.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere *Triticum spelta* è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

Nei seminativi sono inclusi gli elementi caratteristici del paesaggio protetti dalla condizionalità che sono adiacenti o insistono sui seminativi.

La Circolare AGEA n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 ha definito che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture è quello compreso **tra 1 aprile e il 9 giugno** dell'anno di presentazione della domanda.

Il calcolo delle quote delle diverse colture si effettua prendendo in considerazione le colture seminate o coltivate nel periodo di riferimento, che rappresenta la parte più significativa del ciclo colturale, comprendendo sia le colture autunno vernine (in fase conclusiva del loro ciclo colturale) sia quelle primaverili estive (in fase iniziale del loro ciclo).

Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativo dell'azienda può essere conteggiato una sola volta considerando la coltura principale, cioè quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo.

Gli agricoltori, prima della presentazione della domanda di aiuto, devono aggiornare il fascicolo aziendale dichiarando nel piano colturale tutte le informazioni necessarie per identificare le colture principali che occupano i terreni a seminativo, evitando sovrapposizioni.

Il controllo amministrativo della diversificazione delle colture viene effettuato sulla base del Piano colturale aziendale previsto dall'art. 31, comma 2 DM 6513/2014 e specificato dall'art. 8 del DM 1420/2014.

7.2 Mantenimento prati permanenti (ART. 45 REG. N. 1307/2013)

Ai sensi dell'art. 45 del reg. UE n. 1307/2013, gli agricoltori si impegnano a mantenere i prati permanenti localizzati in zone sensibili sotto profilo ambientale in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, incluse le torbiere e le zone umide, o sono ubicate sia all'interno che all'esterno della Rete Natura 2000.

Gli agricoltori che hanno prati permanenti nelle zone ecologicamente sensibili, sopra definite, non possono arare o convertire i prati e pascoli permanenti.

Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di alto valore ambientale, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 639/2014, la Regione o la Provincia autonoma competente può individuare ulteriori superfici, poste al di fuori delle zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi i prati permanenti su terreni ricchi di carbonio, dandone tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento, per l'inserimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e per consentire l'informazione, per il tramite degli organismi pagatori competenti, agli agricoltori interessati

L'obbligo previsto dall'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si applica a livello nazionale e l'osservanza di tale obbligo è verificata dall'organismo di coordinamento, mediante il registro nazionale dei prati permanenti costituito nel SIAN.

I prati permanenti localizzati al di fuori delle zone sensibili sotto il profilo ambientale, non possono essere convertiti senza essere stati preventivamente autorizzati da AGEA Coordinamento, secondo le modalità indicate dall'art. 44 Reg (UE) 639/2014.

L'autorizzazione è rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che tengano conto della specifica situazione ambientale, agronomica e socio-economica del territorio, con riferimento al numero di ettari per i quali è stata richiesta la conversione e, nel caso in cui il rapporto indicato all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 diminuisca in misura superiore al 3,5 per cento, è condizionata all'obbligo di creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.

Sulla base del registro dei prati permanenti, ad ogni azienda è associato un vincolo legato alla superficie di prato permanente che detiene. Il vincolo segue il territorio e le cessioni interaziendali.

7.3 Le aree di interesse ecologico - (EFA)

Ai sensi dell'articolo 46 comma 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i, quando i **seminativi** di un'azienda coprono più di **15 ettari**, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g), h), k) e l), sia costituita da aree di interesse ecologico (EFA).

Le EFA (Ecological Focus Area) sono elementi aziendali eterogenei tra loro presenti all'interno o ai bordi dei seminativi o sono esse stesse seminativi.

L'obbligo di EFA non si applica, perché il requisito è già soddisfatto, se:

- **almeno il 75% dei seminativi** sono utilizzati per la produzione di **erba** o **altre piante erbacee da foraggio**, costituiti da **terreni lasciati a riposo**, investiti a **culture di leguminose** o sottoposti a una **combinazione di tali tipi di impieghi**;
- **almeno il 75% della superficie agricola ammissibile** è costituita da **prato permanente**, utilizzata per la produzione di **erba** o altre **piante erbacee da foraggio** o investita a **culture sommerse** per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposti a una **combinazione di tali tipi di impieghi**.

Ad eccezione delle superfici a bosco ceduo a rotazione rapida e quelle soggette a rimboschimento, l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda. Nel caso delle aree di interesse ecologico come gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone (paragrafi 4 e 5 dell'art.45 del reg. (UE) n. 639/2014), l'EFA può altresì essere adiacente ai seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Inoltre, laddove le fasce tampone, i bordi dei campi o gli elementi caratteristici del paesaggio siano adiacenti a un'area di interesse ecologico direttamente adiacente al seminativo dell'azienda, essi sono altresì riconosciuti come un'area di interesse ecologico.

Per tener conto delle varie caratteristiche dei tipi di aree di interesse ecologiche elencate in tabella, la superficie reale dell'EFA viene moltiplicata per un fattore di ponderazione. Per gli alberi isolati è previsto anche un fattore di conversione pari a 20. Il fattore di ponderazione è finalizzato a trasformare in valore ecologico la superficie destinata a EFA.

Le EFA necessarie a soddisfare la quota del 5% dei seminativi dell'azienda devono essere dichiarate nel piano colturale grafico (PCG).

Allegato II - Fattori di conversione e di ponderazione delle aree di interesse ecologico (articolo. 15, comma 2 DM n. 5465 del 7 giugno 2018)

Superfici di interesse ecologico	limiti dimensionali	Protetti da condizionalità	Fattori di	
			Conversione	Ponderazione
Terreni lasciati a riposo		Non applicabile	-	1
Terreni lasciati a riposo con specie mellifere		Non applicabile		1,5
Terrazze	Altezza minima 0,5 metri	Sì	n.a.	1
Siepi, fasce alberate e alberi in filari	Larghezza massima 20 metri	Sì	n.a.	2
Alberi isolati		Sì	20	1,5
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	No	n.a.	1,5
Stagni	Superficie minima 0,01 ha Superficie massima 0,3 ha	Sì	n.a.	1,5
Fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio	Larghezza massima 10 metri	Sì	n.a.	2
Muretti tradizionali	Lunghezza minima 25 metri	Sì	n.a.	1
	Altezza 0,3-5 metri			
	Larghezza 0,5-5 metri			
Fasce tampone e bordi dei campi	Larghezza minima 1 metro Larghezza massima 20 metri	Sì	n.a.	1,5
Ettari agroforestali		Non applicabile	-	1
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione	Larghezza minima 1 metro Larghezza massima 20 metri	No	n.a.	1,5
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione	Larghezza minima 1 metro Larghezza massima 10 metri	No	n.a.	0,3

Boschi cedui a rotazione rapida	No	-	0,5
Superfici rimboschite	No	-	1
Colture azotofissatrici	Non applicabile	-	1

Aree di interesse ecologico (EFA) ed Elementi caratteristici del paesaggio (EP)

Le aree di interesse ecologico (EFA) considerate anche elementi caratteristici del paesaggio (EP), con l'obbligo del rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA 7) sono:

- terrazze;
- siepi, fasce alberate e alberi in filari di larghezza massima fino a 20 m;
- alberi isolati;
- stagni e laghetti con superficie massima di 0,3 ha, compresa una fascia di vegetazione ripariale fino a d una larghezza di 10 metri, esclusi i serbatoi in cemento o plastica;
- fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio di ampiezza massima 10 m, esclusi i canali con pareti di cemento;
- muretti di pietra tradizionali

Queste aree, ai fini del regime di pagamento di base e della diversificazione delle colture, sono considerate come facenti parte della superficie totale della parcella agricola e quindi parte della superficie ammissibile. In particolare, ai fini dell'assegnazione e attivazione dei titoli saranno considerate equivalenti al tipo di superficie ammissibile sulla quale ricadono (seminativo, pascolo o coltivazione arborea).

Altre superfici con valore di EFA

Possono essere utilizzate nel calcolo della superficie a EFA anche le seguenti superfici:

1. terreni lasciati a riposo;
2. colture azotofissatrici incluse nell'elenco Allegato III del DM N. 5467 del 7 giugno 2018;
3. boschetti nei campi da qualificare come EFA per una superficie massima di 0,3 ha;
4. fasce tampone e i bordi dei campi, compresi le fasce tampone lungo i corsi d'acqua prescritti dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 o i bordi dei campi protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 di cui in detto allegato.
5. fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione;
6. fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione;
7. ettari agroforestali che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a norma dell'articolo 44 del reg. (CE) 1689/2005 e/o dell'art. 23 del reg. (UE) 1305/2013;
8. boschi cedui a rotazione rapida;

9. superfici oggetto di rimboschimento ai sensi dell'art.32, paragrafo 2, lettera b), punto ii) del reg. (UE) 1307/2013.

La larghezza minima delle fasce tampone e dei bordi dei campi, ai fini delle aree di interesse ecologico, non deve essere inferiore a 1 metro. Quando la fascia tampone o il bordo del campo si trova lungo i corsi d'acqua, la vegetazione ripariale adiacente al corso d'acqua sarà considerata ai fini del calcolo dell'area di interesse ecologico.

Sulle fasce tampone e sui bordi dei campi è assente qualsiasi produzione agricola. Per le fasce tampone e i bordi dei campi diversi da quelli prescritti o protetti dalle BCAA 1 e 7 e dai CGO 1, 2, 3 o 10 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, la superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una larghezza massima di 20 metri.

E' vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari sulle seguenti superfici dichiarate a EFA:

- terreni lasciati a riposo;
- colture azotofissatrici;
- fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione;
- boschi cedui a rotazione rapida.

Per le colture azotofissatrici dichiarate come EFA, la durata del divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari coincide con il naturale ciclo vegetativo che, nel caso di specie annuali, va dalla semina alla raccolta.

Sui boschi cedui a rotazione rapida con valore di EFA, non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. Su tali superfici è consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a feromoni e di concimi organici come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e nelle fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione è autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.

Terreni lasciati a riposo

Per terreno lasciato a riposo s'intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 5465 del 7.06.2018, il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attività di gestione e può essere:

- terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- terreno coperto da vegetazione spontanea;
- terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree

d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno.

Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- semina di specie mellifere di cui allegato IV del D.M. n. 5465/2018 e colture a perdere per la fauna;
- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide,
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.

Sui terreni lasciati a riposo dichiarati come EFA, non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari, così come definiti dall'art.3 del regolamento (UE) n.1107/2009.

Nonostante le definizioni di cui alle lettere f) "seminativo" e h) "prato permanente" dell'art.4, paragrafo 1 del reg. UE 1307/2013 e s.m.i., gli Stati membri che, prima del 1° gennaio 2018, abbiano accettato parcelle di terreno lasciato a riposo quali seminativi possono continuare ad accettarle come tali dopo tale data. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le parcelle di terreno lasciato a riposo che nel 2018 sono state accettate quali seminativi diventano prato permanente nel 2023 o successivamente, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera h) dello stesso articolo.

Colture azotofissatrici

Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 639/2014, la coltivazione delle colture azotofissatrici di cui all'Allegato III del DM N. 5467 del 7 giugno 2018 è consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE. La coltivazione delle colture azotofissatrici può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti. Nelle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva 91/676/CEE, la coltivazione delle colture azotofissatrici, finalizzata alla costituzione di aree d'interesse ecologico, è consentita nel rispetto dei vincoli posti dalla stessa direttiva 91/676/CEE, in particolare per quanto attiene al rispetto dei massimali di apporto azotato al terreno.

8. Pagamento per i giovani agricoltori - Capo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013

Ai sensi dell'art. 50, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è concesso un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base.

Per "giovane agricoltore" si intende una **persona fisica** che rispetta entrambi i seguenti requisiti:

- a) che si **insedia** per la **prima volta** in un'azienda agricola **in qualità di capo dell'azienda** o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base; **E**
- b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda unica di cui alla lettera a).

Il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori, di cui all'art. 50, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, è concesso a **persone giuridiche** indipendentemente dalla loro forma giuridica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la persona giuridica ha diritto a un pagamento nel quadro del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 ed ha attivato diritti all'aiuto o ha dichiarato ettari ammissibili, come previsto dall'art. 50, paragrafo 4, dello stesso regolamento;
- b) un giovane agricoltore ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il o i giovani agricoltori, in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori, devono essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altri agricoltori;
- c) almeno uno dei giovani agricoltori che soddisfano la condizione di cui alla lettera b) rispetta gli eventuali criteri di ammissibilità fissati dallo Stato membro a norma dell'art. 50, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013, a meno che lo Stato membro abbia deciso che tali criteri si applicano a tutti i suddetti giovani agricoltori.

Nei casi in cui una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, le condizioni fissate al primo comma, lettera b), si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica.

Per data di primo insediamento in qualità di capo dell'azienda del soggetto "giovane" si intende:

- la data di apertura/estensione della P.IVA in campo agricolo (codice ATECO 01) in caso di ditta individuale;
- la data in cui il soggetto "giovane" è entrato a far parte di una compagine sociale, assumendo il controllo effettivo della persona giuridica.

Il giovane agricoltore deve esercitare un **controllo effettivo e duraturo** sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.

Pertanto, per le persone giuridiche, il controllo "effettivo e duraturo" del giovane agricoltore viene verificato attraverso le informazioni presenti nelle visure camerali anche in relazione alla presenza di eventuali limitazioni dei poteri indicate nei patti parasociali.

Si precisa che nel caso in cui il soggetto "giovane" rivesta una posizione di controllo in più aziende agricole, il premio è erogabile una sola volta in favore dell'azienda agricola nella quale il soggetto giovane risulta essersi insediato la prima volta.

Inoltre il medesimo soggetto giovane non può attribuire, anche in campagne diverse, la qualifica di giovane ad un'azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica) ai fini del pagamento del premio giovane ed una seconda volta, ad un'altra azienda agricola, ai fini dell'attribuzione dei titoli da riserva nazionale (fatt. Giovane) o viceversa.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso all'azienda per un periodo massimo di 5 anni a partire dalla data di presentazione della prima domanda di richiesta del premio giovane.

Il pagamento a favore dei giovani agricoltori negli anni successivi al primo anno di presentazione è concesso alle persone giuridiche solo se il giovane che attribuisce il requisito alla persona giuridica nel

primo anno di richiesta del premio giovane continua ad esercitare il poter di controllo effettivo della società in ogni anno successivo.

L'importo annuo del pagamento viene calcolato, ai sensi dell'art. 50 paragrafo, lettera a) del Reg. 1307/2013, moltiplicando il numero di diritti che agricoltore ha attivato per una cifra corrispondente al 50% del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore per un numero massimo di novanta ettari.

In applicazione dell'articolo 51, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1307/2013, all'importo del pagamento a favore dei giovani agricoltori può essere applicata una riduzione lineare al fine di garantire il rispetto del plafond massimo nazionale disponibile. L'eventuale riduzione lineare da applicare è determinata da AGEA Coordinamento.

9. Regime Piccoli Agricoltori

I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere per il regime di pagamento di base, il pagamento per l'inverdimento, il pagamento per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo, per un importo massimo di euro 1.250. Tale importo potrà essere adattato proporzionalmente negli anni successivi per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 65, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013, sarà eseguita una riduzione lineare degli importi da pagare in modo da rispettare tale percentuale.

Per la campagna 2020 poiché il massimale attribuito all'Italia è il medesimo del 2019, non è necessario applicare ai pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori alcuna riduzione lineare degli importi da pagare in modo da rispettare tale percentuale.

Ai sensi dell'articolo 28 del DM n. 5465 del 07 giugno 2018, gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni previste dall'art. 3, comma 2, lettera a), del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Tuttavia, gli agricoltori che coltivano canapa, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal paragrafo 10.4 dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015, devono obbligatoriamente predisporre o aggiornare il piano di coltivazione prima della presentazione della domanda di conferma all'adesione al regime per i piccoli agricoltori.

Gli agricoltori che partecipano al regime dei Piccoli Agricoltori sono **esonerati** dall'applicazione delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e sono esonerati dal sistema di controllo e sanzioni della condizionalità.

Per tutta la durata della partecipazione al Regime per i Piccoli agricoltori, i beneficiari devono rispettare il seguente impegno:

- a) in conformità all' art. 64, paragrafo 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1307/2013, mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del medesimo Regolamento, corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti;

Qualora non venga rispettato l'obbligo di cui alla lettera a) l'agricoltore non ha diritto a percepire il pagamento per la campagna per la quale è rimasto inadempiente. Non si procede in alcun caso ad una riduzione del pagamento in base alla minore superficie accertata, né all'applicazione di sanzioni.

L'obbligo di cui alla lettera a) riguarda i casi di mutamento aziendale della consistenza territoriale (vendita, affitto, ecc.) e non all'eventuale riduzione della superficie dovuta ad una procedura amministrativa della misurazione delle superfici non addebitabile all'agricoltore (refresh, overlapping, ecc.).

In ogni caso l'obbligo di cui alla lettera a) non si ritiene rispettato qualora la diminuzione di superficie sia dovuta alla presenza di elementi non ammissibili (edifici, strade, ecc.) o al mancato esercizio dell'attività agricola.

Coloro che hanno aderito nel 2015 al regime per i piccoli agricoltori possono, attraverso la compilazione della Domanda Unica 2020, presentare all'Organismo Pagatore una delle seguenti comunicazioni:

- conferma di adesione al Regime dei piccoli agricoltori;
- conferma di adesione al Regime dei piccoli agricoltori per subentro a seguito di successione effettiva o successione anticipata;
- subentro nel Regime dei piccoli a seguito di successione effettiva o successione anticipata e contestualmente comunicazione di recesso dal regime;
- recesso dal Regime dei piccoli per il passaggio al Regime di pagamento di base.

10. Sostegno accoppiato premi zootecnici

Il sostegno accoppiato previsto dal Titolo IV del Reg. (UE) n.1307/2013 e dal D.M. n° 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i., si articola nei seguenti aiuti:

- Settore zootecnia bovina da latte
 - Bovini da latte (art. 20, comma 1)
 - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4)
 - Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 9)
- Settore zootecnia bovina da carne (Vacche nutrici)
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)
 - Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte a LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5)

- Settore zootecnia bovina da carne (Bovini macellati)
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21 , comma 7);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21 , comma 9);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi e aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti o certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9);
- Settore zootecnia ovi-caprina:
 - Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2)
 - Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, comma 6)

Il sostegno accoppiato deve essere richiesto dall'agricoltore nella domanda unica di pagamento e, ai fini del percepimento del contributo, lo stesso agricoltore deve possedere il requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'art. 19, comma 6, del DM n° 5465 del 7 giugno 2018 stabilisce che la richiesta di aiuto deve essere riferita ad almeno tre UBA. I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente, i capi da latte, i bovini da carne e gli ovi-caprini considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA.

Ai fini della determinazione del calcolo delle tre UBA minime richieste dall'art. 19, comma 6, del DM n° 5465 del 7 giugno 2018, si considerano i seguenti coefficienti:

- per le vacche da latte, le vacche da carne e le bufale: 1 UBA;
- per i capi macellati: 0,6;
- per i capi ovicaprini: 0,15.

Il periodo di riferimento per il premio coincide con l'anno solare. Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Il sostegno accoppiato per il settore zootecnia è concesso agli animali che siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dai regolamento (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

Le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto ministeriale n° 5465 del 7 giugno 2018, si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
- b) il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.

Si precisa che, come stabilito dal D.M. n. n° 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i., gli importi unitari dei premi del sostegno accoppiato vengono definiti annualmente da AGEA sulla base del plafond nazionale e sulla base del numero di capi accertati da ciascun Organismo pagatore.

Si precisa che i premi del settore bovini da carne (vacche nutrici e bovini macellati) non sono cumulabili tra loro e con i premi del settore latte.

Si precisa che in presenza di ritardo nella registrazione della movimentazione in entrata dei capi, pur ricorrendo tutte le condizioni di ammissibilità previste dalle singole misure, gli stessi saranno considerati ammissibili e, allo stesso tempo, concorreranno all'applicazione di riduzioni e sanzioni di cui all'art.31 del Reg (UE) 6420/2014.

Di seguito vengono esplicitate le condizioni di ammissibilità previste per ogni tipologia di sostegno specifico.

Il sostegno accoppiato può essere richiesto anche dall'agricoltore non detentore di titoli all'aiuto.

10.1. Premio per il Settore zootecnia bovina da latte

Bovini da latte

Come previsto da DM 5465 del 7 giugno 2018 e 7839 del 9 agosto 2018, i premi previsti per le vacche da latte sono destinati ai produttori di latte per i capi:

a) che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

e

b) appartenenti ad allevamenti che rispettino, nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui siano in regola solo due parametri sopra indicati, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti :

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml .

In deroga a quanto sopra indicato e come stabilito nei commi 2 e 3 del D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018, i capi appartenenti ad allevamenti ubicati in aree montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ovvero appartenenti ad allevamenti inseriti in

circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'articolo 16, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri indicati nella lettera b) del presente paragrafo.

In riferimento al numero di analisi sono previsti i seguenti impegni e deroghe:

- almeno due analisi al mese per ogni mese in cui viene prodotto il latte;
- nessuna analisi per i mesi in cui non viene prodotto il latte;
- due mesi con una sola analisi per i produttori non di montagna;
- una analisi al mese per le aziende ubicate in territorio montano;
- nessuna analisi durante il periodo in cui gli animali sono condotti in alpeggio, la deroga è concessa al massimo per quattro mesi.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è verificato attraverso la media geometrica per le cellule somatiche e carica batterica, mentre per le proteine si utilizza la media aritmetica.

Le certificazioni analitiche dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti, conformemente a quanto stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337.

Ai fini della verifica dei parametri qualitativi, saranno prese in considerazione solamente le analisi presenti nella Banca Dati Latte istituita con DGR N. IX/4342 del 26/10/2012, pertanto le analisi pervenute al di fuori della Banca Dati non saranno ritenute valide (ad esempio copia di analisi fornite tramite file ad OPR).

I dati delle analisi e delle consegne sono acquisiti direttamente dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia. I produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette devono trasmettere all'Organismo pagatore le informazioni relative ai quantitativi prodotti, al netto dell'autoconsumo, mensilmente nell'anno della domanda.

Il periodo di riferimento per il premio coincide con l'anno solare. Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

L'aiuto spetta al detentore della vacca la momento del parto. Qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguiti nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

Le vacche che beneficiano di questo premio sono escluse dai premi del settore carne.

Bovini da latte in zone di montagna

Sono previsti premi aggiuntivi alle vacche che rispettano i requisiti previsti per il premio base bovini da latte associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Bufale di età superiore ai 30 mesi

Premio concesso alle bufale di età superiore ai 30 mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al detentore della vacca la momento del parto. Qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguiti nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

10.2. Premio per il Settore zootecnia bovina da carne

Il premio può essere richiesto dagli agricoltori che allevano bovini e che rispettano le condizioni di ammissibilità di seguito indicate.

Il periodo di riferimento coincide con l'anno solare. Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Le razze ammissibili per il premio Carne Bovina sono disponibili nella Banca Dati Nazionale (BDN) e l'elenco delle razze ammissibili è riportato nell'Allegato V del DM n. 5465 del 07 giugno 2018.

Le vacche che beneficiano di questo premio sono escluse dai premi del settore latte.

I capi che beneficiano del premio Vacche nutrici sono esclusi dai premi destinati ai Bovini macellati di età compresa tra 12 - 24 mesi.

Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA

I premi sono concessi alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine nell'anno di riferimento della domanda (a partire dalla data di iscrizione), che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza

Premio aggiuntivo alle vacche nutrici iscritte ai libri genealogici delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR.

Premio Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte a LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte

Il premio è concesso alle vacche nutrici non iscritte a LLGG o RA e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal d.p.R. n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

Bovini macellati di età compresa tra 12 - 24 mesi

Il premio è concesso ai capi di età compresa tra 12 - 24 mesi che rispettano uno dei seguenti impegni:

- bovini allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione.
- bovini allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo continuativo non inferiore a 12 mesi prima della macellazione.
- bovini allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione e aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale;
- bovini allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione e aderenti ai sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti (il richiedente il premio coincide con il soggetto aderente ai sistemi di etichettatura);
- bovini allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012;

Si precisa che gli aiuti spettano al richiedente detentore/proprietario dell'allevamento ed il capo a premio deve essere stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

Uno stesso capo può essere pagato una sola volta.

10.3. Premio per il settore ovi-caprino

Ciascun capo ovi-caprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto. Il periodo di riferimento coincide con l'anno solare. Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Premio Ovini (agnelle)

Il premio è assegnato alle agnelle da rimonta dell'anno in corso che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie.

Il premio destinato alle agnelle da rimonta viene assegnato in base alla percentuale dei capi dell'azienda: il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano risulta non raggiunto e il 35% delle agnelle, per gli allevamenti prossimi al raggiungimento degli standard stabiliti.

La quota della rimonta è pari al 20% del totale dei capi adulti (femmine e maschi) desunti dal censimento annuale.

L'art. 22 comma 3 del DM n. 5465 del 07.06.2018 stabilisce che l'obiettivo risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o dal almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. Inoltre, per quanto riguarda la verifica del livello di qualifica sanitaria dell'allevamento presente in BDN, in ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo

del risanamento se è presente il livello massimo (L1), per gli altri livelli invece l'obiettivo si considera non raggiunto compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui al citato art. 22.

Si precisa che sono ammissibili all'aiuto i capi appartenenti ai soli allevamenti ubicati nel territorio delle Regioni che hanno emanato un piano regionale/provinciale di selezione genetica, la mancanza del piano determina l'esclusione dei capi dall'erogazione del contributo.

Premio capi ovi-caprini macellati

Il premio è concesso agli allevatori che macellano capi ovi-caprini certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

11. Sostegno accoppiato premi Superficie

Il sostegno accoppiato previsto dal Titolo IV del Reg. (UE) n.1307/2013 e dal D.M. 5465 del 7 giugno 2018, si articola nei seguenti aiuti:

- Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23);
 - Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)
 - Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
 - Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
 - premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
- Settore riso (art. 24);
- Settore barbabietola da zucchero (art. 25);
- Settore pomodoro da industria (art. 26);
- Settore olio di oliva:
 - superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)
 - superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)
 - superfici olivicole che aderiscono ai "sistemi di qualità" (art. 27, comma 6)

Il sostegno accoppiato deve essere chiesto dall'agricoltore interessato nella domanda unica di pagamento e, ai fini del percepimento del contributo, lo stesso agricoltore deve possedere il requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'art. 19, comma 6, del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 stabilisce che la domanda unica deve essere riferita ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato per le superfici previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente le superfici per i premi agli altri settori, considerati nel loro complesso, ai fini del raggiungimento dei cinquemila metri quadrati.

Si precisa che, come stabilito dal DM n. 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i., gli importi unitari dei premi del sostegno accoppiato vengono definiti annualmente da AGEA sulla base del plafond nazionale e sulla base delle superfici accertate da ciascun Organismo pagatore.

Di seguito vengono esplicitate le condizioni di ammissibilità previste per ogni tipologia di sostegno specifico.

11.1. Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23)

Premio specifico alla Soia (Nord Italia)

Il premio è concesso per ettaro di superficie di soia coltivata in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

La Soia seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi secondo i seguenti limiti:

- a) l'intera superficie per i primi 5 ettari;
- b) per la superficie eccedente i 5 ettari, il 10% della superficie.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Premio colture annuali Proteaginose e Leguminose (Centro Italia)

Questo premio interessa solo le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, ed è concesso per ettaro di superficie coltivata.

Le colture ammissibili sono:

- Girasole
- Colza
- Leguminose da granella (pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce)
- Erbai annuali di sole leguminose

La superficie deve essere seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.

Le colture che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Premio colture annuali frumento duro (Centro e Sud Italia)

Questo premio è concesso per ettaro di superficie di frumento duro coltivato in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La superficie seminata a frumento duro deve essere coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Premio colture annuali Leguminose (Sud Italia)

Questo premio interessa solo le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ed è concesso per ettaro di superficie coltivata.

Le colture ammissibili sono:

- Leguminose da granella (pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce)
- Erbai annuali di sole leguminose

La superficie seminata a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose deve essere seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.

Le colture che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

11.2. Premio per il settore riso

Questo premio interessa tutte le Regioni.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

11.3. Premio per il settore barbabietola da zucchero

Questo premio interessa tutte le Regioni.

Il premio è concesso al produttore per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con l'industria saccarifera.

Il contratto di fornitura con l'azienda saccarifera deve essere obbligatoriamente allegato in formato elettronico alla domanda Unica.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

11.4. Premio per il settore Pomodoro da destinare alla trasformazione

Questo premio interessa tutte le Regioni.

Il premio può essere richiesto dagli agricoltori che coltivano pomodoro da destinare alla trasformazione.

Il premio è concesso al produttore per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori, e impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013.

Nel caso di produttori singoli deve essere allegato in formato elettronico alla domanda Unica il/i contratto/i di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro, OPLO verifica il rispetto di quanto previsto dal art. 4 del DM n. 9084 del 28 agosto 2014.

Nel caso di agricoltori associati ad un'organizzazione di produttori (O.P.), i contratti di fornitura sono informatizzati nel sistema SIAN a cura della medesima organizzazione secondo modalità e tempistiche definite annualmente da AGEA Coordinamento.

Gli agricoltori associati devono allegare alla domanda unica, a pena di inammissibilità dell'aiuto, l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione, come specificato dal DM n. 5465 del 7 giugno 2018.

Gli impegni di coltivazione devono obbligatoriamente contenere, a pena di inammissibilità, la data di sottoscrizione, la sottoscrizione delle parti (beneficiario dell'aiuto e OP), elenco puntuale delle superfici coltivate a pomodoro.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

11.5. Premio per il settore olio d'oliva

Premio base olivo

Questa misura è assegnata solo per superfici olivicole localizzate nelle regioni: Liguria, Puglia e Calabria.

Le Superfici devono essere coltivate secondo le normali pratiche colturali.

Premio aggiuntivo olivo

Questo premio aggiuntivo interessa solo le superfici olivicole localizzate in Puglia e Calabria caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.

Premio olivicoltura con rilevante importanza economica territoriale ed ambientale

Questo premio interessa tutte le Regioni.

Le superfici devono essere coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale e ambientale. Tali requisiti sono soddisfatti per le superfici olivicole che

aderiscono ai sistemi di qualità intesi come i disciplinari di produzione DOP/IGP ai sensi del regolamento (UE) 1151/2012.

Con riferimento alla misura per il settore olio d'oliva il pagamento del premio è subordinato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al DM 23 dicembre 2013. Inoltre, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

12. Ulteriori regimi di aiuto: aiuto de minimis per il grano duro

In attuazione del D.M. n.11000 del 02/11/2016 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28/11/2016, che ha definito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del D.L. del 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, viene concesso un aiuto "de minimis" alle imprese agricole che coltivano grano duro in tutte le regioni.

Il predetto aiuto è stato istituito al fine di adeguare i parametri qualitativi del grano duro a specifiche tecniche conformi con le esigenze produttive dell'industria pastaria, anche attraverso l'utilizzo di sementi certificate individuate tra le parti della filiera cerealicola e l'adozione di buone pratiche culturali funzionali al miglioramento qualitativo delle produzioni.

L'aiuto è concesso nella misura di 100 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro, alle imprese che abbiano sottoscritto direttamente o attraverso cooperative, consorzi agrari e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, Contratti di Filiera di durata almeno triennale, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del D.M. n.11000 del 02/11/2016.

Nel Contratto sottoscritto dall'imprenditore agricolo (Contratto di filiera o impegno/contratto di coltivazione) devono essere indicate la/le varietà di sementi certificate impiegate. Le varietà debbono risultare iscritte al Registro nazionale delle varietà o al Catalogo comunitario. La documentazione da allegare alla Domanda di aiuto deve essere integrata da una copia della fattura di acquisto delle sementi certificate. La fattura deve riportare l'indicazione della categoria e del numero di identificazione del lotto. I quantitativi minimi ad ettaro di sementi certificate impiegate devono essere coerenti con la superficie seminata e pari ad almeno 150 kg/ha, eccetto la varietà Senatore Cappelli per la quale il quantitativo minimo ad ettaro di semente è pari a 130 kg/ha. La documentazione da conservare a cura dell'imprenditore agricolo e da esibire in caso di controlli è costituita dalla fattura di acquisto delle sementi.

L'aiuto spettante a ciascun beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari.

L'aiuto de minimis istituito dal DM 11000 del 2016 e s.m.i. è attuato secondo le disposizioni impartite con le Istruzioni Operative di AGEA Pagatore n. 11, n. 14 e n. 55 del 2018 e s.m.i.

L'aiuto è destinato al grano duro seminato nel periodo autunno/inverno 2019-2020 e raccolto nel corso dell'anno 2020.

L'aiuto *de minimis* grano duro è erogato dall'Organismo Pagatore AGEA che si avvale degli organismi pagatori regionali per l'acquisizione delle domande.

Pertanto tutti i beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia che rispettano i requisiti previsti possono richiedere l'aiuto attraverso la presentazione della Domanda Unica 2020. Si precisa che per poter richiedere l'aiuto grano duro *de minimis*, l'agricoltore deve indicare nel **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)** la varietà di grano duro utilizzata.

Con la presentazione della domanda di aiuto grano duro *de minimis*, gli agricoltori si impegnano, pena la nullità della domanda, a fornire ad AGEA Pagatore tramite le funzionalità presenti sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) le seguenti informazioni/documenti :

- fatture di acquisto delle sementi certificate;
- contratti di impegno/coltivazione;
- dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti "de minimis" percepiti negli ultimi 3 anni

13. Compatibilità tra destinazioni d'uso e regimi di intervento (Matrice Prodotto/Intervento)

L'agricoltore può richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra i diversi regimi di intervento.

A tale fine l'agricoltore può consultare la "matrice prodotti/interventi" pubblicato sul sito www.opr.regione.lombardia.it che contiene l'elenco delle diverse destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi nell'ambito dei diversi regimi di aiuto.

L'agricoltore, una volta identificata l'occupazione del suolo indicata nel piano di coltivazione e che intende dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

L'agricoltore, prima di indicare i codici di intervento corrispondenti ai regimi di aiuto che intende richiedere, deve verificarne le compatibilità.

14. Adempimenti per usi particolari delle superfici agricole

14.1 Canapa (art.17 par.7 Reg 809/2014)

Per la coltivazione della canapa ai sensi dell'art. 32, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013) si applicano le disposizioni dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 639/2014 in relazione all'impiego di sementi e all'art.17, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo delle varietà elencate nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.opr.regione.lombardia.it;
- utilizzo delle varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;

- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 809/2014, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 32, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013 nella domanda unica devono essere indicate:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse all'Organismo pagatore entro il 30 giugno di ciascun anno.

14.2 Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM n. 5465 del 7 giugno 2018 specifica alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

L'agricoltore deve indicare nel **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)** una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate in funzione del tipo di occupazione del suolo:

- Pascolamento con animali propri
- Pascolamento con animali di terzi
- Sfalcio manuale
- Sfalcio meccanizzato
- Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- Pascolamento e sfalcio
- Nessuna pratica
- Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Sulle superfici a prato permanente dichiarate con occupazione del suolo **pascolo o prato permanente naturale** i criteri di mantenimento sono soddisfatti quando è praticato il **pascolamento** con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con una densità minima di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda unica. Sono ammissibili le pratiche volte al miglioramento del pascolo alle condizioni di seguito descritte.

Le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti:

- un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni
- un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno.

Si rimanda all'allegato 2 per la verifica delle deroghe adottate nelle diverse Regioni e Province autonome.

Sulle superfici individuate dalle Regioni e Province autonome come Pratiche Locali Tradizionali con occupazione del suolo **pascolo con pratiche tradizionali**, l'unica pratica di mantenimento ammissibile è il pascolamento.

Per le superfici a pascolo situate in regione Lombardia, la Giunta Regionale, con DGR n. X1/1156 del 21.01.2019, ha previsto un periodo minimo di pascolamento pari a 60 giorni con un carico minimo di 0,2 UB/ha riferito al periodo di effettivo pascolamento, corrispondente su base annua ad un caricamento minimo del pascolo di 0,033 UB/ha/anno, in applicazione della modalità di calcolo di cui al art. 4 comma 4 del DM n. 5465/2018

Si precisa inoltre che per le superfici a pascolo situate in regione Lombardia l'inizio della monticazione deve avvenire entro il **15 luglio di ogni anno**.

Ai fini della verifica del pascolamento, i DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabiliscono che occorre fare riferimento agli animali individuati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente.

I Decreti Ministeriali sopra citati prevedono due condizioni che devono concorrere contemporaneamente:

- che i capi siano detenuti dal richiedente (i capi sono allevati dal beneficiario che se ne assume il rischio d'impresa e percepisce i contributi UE) **E**
- che i capi appartengano a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente (il detentore dei capi richiedente i contributi UE, nella sua qualità di detentore degli animali, deve avere un proprio codice allevamento sul quale transitano gli animali).

Sulle superfici dichiarate a prato permanente con occupazione del suolo diverso dal **pascolo o dal prato permanente naturale** nel caso in cui sia stato dichiarato lo **sfalcio e/o pascolamento e sfalcio** come pratica di mantenimento, l'agricoltore deve conservare nel fascicolo aziendale la documentazione comprovante l'effettuazione di tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georeferenziate e datate, ecc.).

In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione comprovante l'effettuazione di tale pratica sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc).

Qualora sulle superfici a prato permanente vengano svolte le **Pratiche culturali volte al miglioramento del pascolo**, l'agricoltore è tenuto a presentare all'Organismo Pagatore della Lombardia, entro il **30 giugno** dell'anno di presentazione della domanda, un piano di miglioramento del pascolo con la localizzazione e l'indicazione dettagliata dei lavori agro-silvo-pastorali che si intendono eseguire su tutta la superficie a pascolo.

Il piano redatto da un tecnico abilitato deve contenere le seguenti informazioni:

- dati aziendali;
- identificazione delle superfici interessate;

- tipologia di intervento da effettuare: taglio della vegetazione arbustiva, concimazione organica, trasemina, spietramento;
- epoca prevista per l'intervento;
- documentazione fotografica georeferenziata che documenti lo stato dei luoghi prima dell'intervento.

Al termine dei lavori, e comunque entro il **31 ottobre** dell'anno di presentazione della domanda, il beneficiario deve trasmettere all'Organismo Pagatore della Lombardia una relazione asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l'esecuzione dei lavori eseguiti conformemente al piano di miglioramento del pascolo preventivamente presentato. La relazione finale asseverata deve contenere le seguenti informazioni:

- identificazione delle superfici su cui sono stati eseguiti gli interventi di miglioramento;
- documentazione fotografica georeferenziata che documenti lo stato dei luoghi dopo dell'intervento: si devono utilizzare gli stessi punti di ripresa delle foto scattate prima dell'intervento;
- in caso di trasemina: fatture di acquisto delle sementi (con indicazione dei quantitativi acquistati) e dei macchinari utilizzati per effettuare l'operazione colturale;
- in caso di spietramento: indicazione del volume di materiale movimentato con relativa documentazione fotografica;
- in caso di taglio della vegetazione arbustiva e concimazione organica: descrizione dell'intervento effettuato con indicazione dei mezzi utilizzati per il taglio, del metodo di spandimento del concime organico, dei quantitativi utilizzati e dei macchinari impiegati;
- in caso di lavori eseguiti da terzi: fattura con la descrizione dei lavori e quietanza di pagamento;
- in caso di lavori effettuati con personale dipendente: cedolini paga del personale dipendente dell'azienda.

In caso di lavori eseguiti da terzi, l'Organismo Pagatore valuterà la coerenza dei dati riportati nella documentazione fiscale con la quantità e la tipologia dei lavori svolti nonché con il periodo in cui sono stati eseguiti. L'Organismo Pagatore, sulla base della documentazione ricevuta, potrà svolgere controlli in loco prima e dopo l'esecuzione dei lavori indicati nelle relazioni tecniche.

In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili. Inoltre, per le superfici dichiarate mantenute con pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo, il mancato rispetto dei termini sopra previsti comporterà la non ammissibilità delle superfici.

14.3 Superfici con vincoli amministrativi

Le superfici oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (4), o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le quali sia attivo un Piano di Sviluppo Rurale, se individuate nel piano di coltivazione con *presenza di vincoli amministrativi* sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal regolamento UE n. 1307/2013.

Le superfici rimboschite per le quali non sia più attivo un Piano di Sviluppo Rurale non sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal regolamento UE n. 1307/2013.

Qualora si intenda utilizzare tali superfici ai fini dell'aiuto per l'inverdimento è necessario darne indicazione nel piano di coltivazione.

Le superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non classificate come "agricole", "forestali", "elementi del territorio stabili" per le quali sia attivo un Piano di Sviluppo Rurale, se individuate nel piano di coltivazione con *presenza di vincoli amministrativi*, sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal regolamento UE n. 1307/2013.

Le superfici per le quali non sia più attivo un Piano di Sviluppo Rurale non sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal regolamento UE n. 1307/2013.

14.4 Dichiarazioni relative all'uso del suolo (variazioni catastali)

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro J allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'AGEA, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'AGEA trasmette a detta Agenzia, per ogni particella, le proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni culturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'AGEA, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

15. Condizionalità

Il regolamento UE 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. UE 1306/2013.

Le nuove norme in materia di condizionalità sono contenute nel Decreto Ministeriale MIPAAF in via di approvazione, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

In Regione Lombardia i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali previsti da questo Decreto Ministeriale saranno recepiti con Delibera della Giunta Regionale.

Gli impegni di condizionalità 2020 che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della Domanda Unica di Pagamento il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 91 del Reg. (UE) 1306/2013 si applicano in qualsiasi momento di un dato anno civile se le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

Le aziende ricadenti nel "Regime del Piccolo agricoltore" sono esonerati dal sistema di controllo e sanzioni della condizionalità.

16. Requisiti per il pagamento

A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Regolamento (UE) 1307/2013 sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda al 30 giugno dell'anno civile successivo.

Il pagamento ad ogni singolo beneficiario viene effettuato solo dopo aver verificato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 74 del Reg. (UE) 1306/2013.

In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti.

Limiti

In applicazione dell'articolo 6 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018, non sono corrisposti pagamenti per importi inferiori a 300 euro, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) 1306/2013.

Riduzione dei pagamenti (Capping)

In applicazione dell'articolo 11 del Regolamento UE 1307/2013, l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile è ridotto del 50% per la parte dell'importo eccedente 150.000 euro del Pagamento di Base. Qualora l'importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente i 500.000 euro del Pagamento di Base è ridotta del 100%. Prima di procedere all'applicazione di dette percentuali di riduzione, ai pagamenti di base eccedenti gli importi sopra detti sono sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni esposte, si applica la clausola di elusione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (articolo 3 del DM n. 5464 del 7 giugno 2018).

Certificato antimafia

In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (codice antimafia) e successive modifiche e integrazioni quali:

- l'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161 che aggiunge il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011;
- il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172;
- l'art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha modificato l'art. 83, comma 3-bis, del D.lgs. n. 159/2011;
- decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 132 del 1 dicembre 2018;

il pagamento è condizionato alla verifica della presenza di un'idonea informativa antimafia (rilasciata dalla Prefettura) sulla base del prospetto di seguito indicato.

Anno di presentazione domanda	Soglia	Informativa antimafia
Dal 1 gennaio 2020	Fino a 25.000 euro	No

	Oltre 25.000 euro	Si
--	-------------------	----

Le imprese che richiedono pagamenti superiori alle soglie indicate in tabella sono tenute a compilare e a sottoscrivere le dichiarazioni sostitutive che il CAA mandatario segnalerà loro, in quanto tali autodichiarazioni sono necessarie per l'acquisizione, da parte di OPR Lombardia, dell'informativa antimafia, senza la quale non sarà possibile erogare il pagamento richiesto.

Modalità di pagamento

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

«I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.»

Il Regolamento (UE) 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, e ai punti 1 e 2 dell'allegato al medesimo Regolamento. L'adozione del bonifico SEPA prevede che l'ordinante fornisca il codice IBAN della banca/filiale destinataria del pagamento.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente nel proprio fascicolo aziendale, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN indicati nella domanda lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciatoo dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Pubblicazione dei pagamenti

L'art. 111 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

17. Procedimento amministrativo

Lo stato del procedimento amministrativo, che viene attivato con la presentazione informatizzata della domanda, potrà essere verificato:

- direttamente dal beneficiario, mediante accesso al sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/> consentito esclusivamente con la Carta Regionale dei Servizi – CRS (per informazioni collegarsi al sito www.opr.regione.lombardia.it);
- tramite i mandatarî Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA). I CAA assicurano ai produttori agricoli - che hanno conferito loro mandato di assistenza alla presentazione della domanda - la partecipazione al procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività demandate in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.

Il procedimento amministrativo ha avvio con la presentazione informatizzata della domanda unica.

La fase istruttoria, eseguita tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo, può dar luogo:

- al pagamento totale dell'importo spettante in assenza di anomalie;
- al mancato pagamento, totale o parziale, dell'importo richiesto, a causa della presenza di anomalie generate da controlli amministrativi e/o in loco.

La chiusura del procedimento amministrativo coincide con l'esito dell'istruttoria relativa alle richieste di premio verificabile mediante accesso al sito https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco direttamente dal beneficiario o tramite il CAA .

L'azienda, direttamente o per il tramite del CAA, può presentare documentazione al fine della revisione degli esiti dell'istruttoria che l'Organismo Pagatore si riserva di valutare con le modalità e i tempi di seguito descritti.

L'Organismo Pagatore mette a disposizione del CAA, attraverso l'accesso al sito https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco, l'elenco delle domande, delle anomalie e dei pagamenti e/o mancati pagamenti relativi ai produttori che hanno conferito loro mandato di assistenza alla presentazione della domanda.

Si precisa che l'articolo 75 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che i pagamenti relativi ai regimi di sostegno previsti dal Regolamento (UE) 1307/2013 siano eseguiti nel termine perentorio del **30 giugno** dell'anno civile successivo a quello di presentazione della domanda unica. Conseguentemente, al fine di concludere i procedimenti amministrativi ed erogare i contributi UE nel termine perentorio sopra indicato è necessario stabilire le seguenti tempistiche per la correzione delle anomalie:

- **28 febbraio** per modificare l'esito del requisito di agricoltore in attività;
- **31 marzo** per la modifica e/o aggiornamento dei dati presenti in BDN relativamente alla movimentazione degli animali per la verifica del mantenimento delle superfici a pascolo;
- **31 maggio** per la correzione di anomalie che riguardano le superfici e gli animali.

Le date sopra indicate sono riferite all'anno civile successivo a quello di presentazione delle domande.

Non saranno garantiti i pagamenti ai beneficiari che abbiamo provveduto alla correzione delle anomalie successivamente ai termini stabiliti.

Potranno essere garantiti i pagamenti successivamente al 30 giugno dell'anno di presentazione delle domande ai beneficiari che ricadono nelle seguenti casistiche:

- ritardo da parte di AGEA nell'assegnazione dei titoli;

- chiusura tardiva degli esiti dei controlli in loco;
- chiusura delle istruttorie amministrative relative ai soggetti sottoposti a provvedimenti di sospensione cautelativa del pagamento;
- ritardo dovuto alla eventuale necessità di implementazione di nuove procedure amministrative di controllo e approntamento dei relativi strumenti informativi da parte dell'Organismo Pagatore.

Qualora, successivamente al pagamento, si determini una riduzione dell'importo del premio già erogato a seguito di inadempienze riscontrate da ulteriori controlli amministrativi nonché controlli incrociati e in loco, l'Organismo Pagatore procederà a richiedere al beneficiario la restituzione delle somme non dovute con le modalità di cui all'art.7 del Reg. (UE) 809/2014.

Le comunicazioni tra l'Organismo Pagatore della Regione Lombardia e il beneficiario avverranno esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale; pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Organismo Pagatore da qualsiasi obbligo e responsabilità di notifica.

Si precisa inoltre che l'Organismo Pagatore potrà procedere al recupero dei pagamenti indebiti anche attraverso forme automatiche di compensazione o con l'iscrizione diretta nel registro debitori nei seguenti casi:

- rideterminazione degli importi relativi al Regime di pagamento di base, al Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e al Pagamento per i giovani agricoltori a seguito di variazione del numero e del valore dei titoli eseguito da AGEA Coordinamento;
- rideterminazione degli importi relativi al pagamento del Sostegno accoppiato facoltativo a seguito di riduzione del valore degli importi unitari calcolati da parte d AGEA Coordinamento;
- riduzioni dovute al mancato rispetto degli impegni di Condizionalità;
- rideterminazione dei pagamenti relativamente agli aiuti per superficie a seguito di variazione della superficie massima ammissibile della parcella di riferimento.

18. Ricorsi

Nei provvedimenti, formalmente notificati ai produttori, di mancato riconoscimento o di riduzione dei benefici richiesti, di volta in volta sarà indicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, il giudice al quale il soggetto interessato potrà presentare ricorso.

19. Rinvio

Per quanto qui non espressamente disposto, nel caso di dubbi interpretativi e/o lacune inerenti le presenti disposizioni, si fa riferimento ai regolamenti unionali e alla normativa nazionale.

Le presenti disposizioni recepiscono automaticamente, integrandosi, emanandi atti e provvedimenti dell'UE, del MiPAAF, di Agea Coordinamento e/o della Regione Lombardia.

Quadro Normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento:

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche";
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, "Conservazione degli uccelli selvatici";
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 - abrogato dal Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (CE) n. 510/2006 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 747/2015 della Commissione del 11 maggio 2015 recante la deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1172 della Commissione del 30 giugno 2017 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo su una persona giuridica, al calcolo dell'importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all'aiuto e a taluni obblighi di comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento Delegato (UE) 2018/1784 della Commissione del 9 luglio 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle pratiche di inverdimento stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/746 della Commissione del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli.
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE - Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1804 della Commissione del 28 ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le modifiche delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, i controlli nel sistema integrato di gestione e di controllo e il sistema di controllo in materia di condizionalità

NORMATIVA NAZIONALE

- D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
- Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
- DM del 12 gennaio 2015 n. 162 del MiPAAF relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 2954 dell'8 maggio 2015 – Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015 – Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti.
- Decreto Ministeriale MiPAAF Prot. N.0006344 del 24/11/2016- Aiuto Accoppiato ai sensi DM 6513 del 18 novembre 2014, per i capi bovini macellati appartenenti ad allevamenti aderenti ai sistemi di qualità nazionale o regionale o ad altri sistemi di etichettatura facoltativa;
- Decreto Ministeriale n. 11000 del 2 novembre 2016 – "Fondo grano duro" - recante criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- Decreto Ministeriale MiPAAF n. 5535 del 28/09/2017 "Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014";
- Nota MiPAAF n. 0064408 del 09/08/2017 "Controllo esclusivo del giovane agricoltore";
- Decreto Ministeriale MIPAAFT n. 5465 del 7 giugno 2018 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013."
- DECRETO Ministeriale MIPAAFT n. 7839 del 9 agosto 2018 "Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro."
- Decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 132 del 1 dicembre 2018, – "Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis" - Certificato Antimafia;

- Decreto Ministeriale MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”

CIRCOLARI AGEA

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.120 del 1° marzo 2016 Riforma Politica Agricola Comune – Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali – integrazioni e modifiche alla nota AGEA PROT. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 definizione periodo di riferimento per la diversificazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 addendum n.1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31.10.2014;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 Riforma PAC 2015- 2020: Prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva;
- Circolare AGEA prot. n. 142 del 20 marzo 2015 Riforma PAC – Reg. UE n. 1307/2013 e DM del 18 novembre 2014 –livello minimo delle informazioni da indicare nella Domanda Unica per la campagna 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.278 del 5 giugno 2015 - Riforma PAC – Art. 52 del Reg. UE N. 1307/2013: Sostegno Accoppiato Facoltativo;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.420 del 28 settembre 2015 - Riforma PAC – Sostegno Accoppiato facoltativo - settore zootecnia;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.176 del 31 marzo 2016 - Riforma PAC – Sostegno accoppiato facoltativo - settore zootecnia;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.122 del 01 marzo 2016 – Reg. (UE) 1307/2013 Riduzione dei Pagamenti della Domanda Unica (CAPPING);
- Circolare AGEA prot. n.2015.36033 del 12 ottobre 2016- Riforma PAC Art. 12 del Reg. (UE) n. 369/2014- Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro - Campagna 2016;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.14300 del 17 febbraio 2017 – Riforma della PAC- Domanda di Aiuto basata sugli strumenti geospaziali – Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017;
- Circolare AGEA prot. n. 97228 del 20.12.2017 - Riforma PAC – Articolo 12 del Reg. (UE) N. 639/2014 - Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro - Campagna 2017;
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22.01.2018 – Procedura per l’acquisizione delle Certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

- Circolari AGEA prot. 29058 del 4 aprile 2018 – Domanda Unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus);
- Circolare AGEA Prot. N. 40467 del 11.05.2018 Art. 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 sostegno accoppiato misure Zootecniche Campagna 2017;
- Circolare AGEA prot. n. 49231 del 08.06.2018- Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2018 e attuazione del reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) – integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA prot. 29058 del 04.04.2018;
- Circolare AGEA prot. n. 9020 del 04.02.2019- Domanda Unica di Pagamento 2019 - integrazioni alle Circolari AGEA prot. 29058 del 4 aprile 2018 e prot. n. 49231 dell'8 giugno 2018;
- Circolare AGEA prot. n. 52581 DEL 17 giugno 2019 - ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO. DISCIPLINA E CONTROLLI PER LA CAMPAGNA 2019;
- Nota AGEA prot. n. 89349 del 21 novembre 2019 - chiarimenti in merito all'esercizio dello svolgimento di attività non agricole (attività sportiva) su superfici dichiarate in domande di aiuto;
- Circolare Agea n. 43134 del 14 maggio 2019 - RIFORMA PAC 2015 – 2020. REG. (UE) N. 809/2014. CONTROLLI TRAMITE MONITORAGGIO - CAMPAGNA 2019;
- Circolare Agea n. 91109 del 28 novembre 2019 - RIFORMA PAC 2015 – 2020. REG. (UE) N. 809/2014. CONTROLLI TRAMITE MONITORAGGIO - CAMPAGNA 2019 – MODIFICA ALLA CIRCOLARE PROT. N. 43134 DEL 14 MAGGIO 2019;
- Circolare Agea n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;

Dichiarazione di Accesso alla Riserva Nazionale

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015 - Riforma PAC 2015 – 2020: Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.42603 del 04 novembre 2016 – Art. 30 Reg. (UE) N. 1307/2013 - Accesso alla Riserva Nazionale, controlli istruttori;
- Circolare AGEA prot. n. 49227 del 08.06.2018 - Riforma PAC 2015 – 2020: Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale a partire dalla campagna 2018;
- Circolare AGEA prot. n. 99245 del 20.12.2018 - Riforma PAC 2015 – 2020: Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale a partire dalla campagna 2018- integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 49227 del 08.06.2018;
- Circolare AGEA prot. n. 96517 del 17.12.2019 - Riforma PAC 2015 – 2020: Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale a partire dalla campagna 2019

Regime dei piccoli agricoltori

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015 - Riforma PAC – Titolo V del Reg. (UE) N. 1307/2013: Regime dei Piccoli Agricoltori;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015- chiarimenti al Regime dei Piccoli Agricoltori - integrazioni alla Circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 DEL 2 LUGLIO 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.71 del 10 febbraio 2016 - Regime dei Piccoli Agricoltori - integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015 E alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. 0025546 del 22 marzo 2017 – Richiami circa la disciplina del Regime dei Piccoli Agricoltori di cui all'art. 61 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Giovane Agricoltore

- Circolare AGEA prot. n. 99290 del 20.12.2018 – Giovane Agricoltore –Modificazioni ed integrazioni alle circolari AGEA prot. 142 del 20 marzo 2015, prot. n. 427 del 29 settembre2015, prot. 2506 del 16 maggio 2016, prot. n. 49227 e 49231 del 08.06.2018 e revisione complessiva della disciplina del giovane agricoltore;
- Circolare AGEA prot. n. 8413 del 03.02.2020 – Giovane Agricoltore – Integrazione alla circolare AGEA prot. 99290 del 20 dicembre 2018.

Agricoltore in attività

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 - REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.428 del 29 settembre 2015 - Riforma PAC – articolo 12 del REG. (UE) N. 639/2014 - Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU 2015.570 del 23 dicembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 “REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività- modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.39605 del 25.10.2016 - “REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività- integrazioni e modificazioni all’Allegato 1 della Circolare AGEA n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.9282 del 03.02.2017 “REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività- integrazioni alla Circolare AGEA n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;

- Circolare AGEA prot. n. 6100 del 26.01.2018 “Chiarimento verifica requisito Agricoltore in attività”
- Circolare AGEA prot. n. 49236 dell’08.06.2018 - Agricoltore in attività- Reg. (UE) n. 2017/2393 (Regolamento omnibus) e DM del 07 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;
- Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20.12.2018 – Agricoltore in attività – modificazione ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 49236 dell’08.06.2018.

Piano di coltivazione

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione culturale”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 del 20 marzo 2015- Riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 N. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - Piano di coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Oggetto: Riforma PAC – integrazione alla circolare PROT. ACIU.2015.141 DEL 20 MARZO 2015- Piano di coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 -Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016 - Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.0048563 del 22/11/2016 Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU. Prot. Uscita N.0082630 del 30/10/2017 – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titoli

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015 “Riforma PAC 2015 – 2020: Assegnazione e calcolo dei titoli”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.435 del 5 ottobre 2015 - RIFORMA PAC – comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dei titoli attribuiti a norma del REG. (UE) N. 1307/2013;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 - RIFORMA PAC 2015 – 2020: Registro Nazionale Titoli – Domande di trasferimento dei titoli e procedura di pignoramento e pegno di titoli.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.49064 del 23/11/2016 – Modificazioni e di integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 e alla Circolare AGEA ACIU.2016.19746 del 22 luglio 2016 - Trasferimento dei titoli;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.19746 del 22/07/2016- Chiarimenti e precisazioni relative ai trasferimenti titoli 2016;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.N.0049045 del 23/11/2016, nota tecnica per la risoluzione delle principali anomalie di ricognizione preventiva – Calcolo titoli PAC 2015 -2020;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU. N.0060564 del 21/07/2017 - Modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 e trasferimento titoli 2017;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU. N.0062409 del 31/07/2017 - Modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.0060564 del 21/07/2017 - trasferimento titoli 2017;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU. 0063562 del 04/08/2017 - Modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA ACIU. N.0060564 del 21/07/2017 - codifica fattispecie trasferimento titoli
- Circolare Prot. AGEA n. 89117 del 21.11.2017 “Procedure e domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU. N.0098115 del 27/12/2017 Procedure e domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli -precisazioni alla circolare AGEA prot. 89117 del 21/11/2017
- Circolare AGEA prot. n.0063212 del 30/07/2018, nota tecnica per la risoluzione delle principali anomalie di ricognizione preventiva – Calcolo titoli PAC 2015 -2020;

NORMATIVA REGIONALE

- DDUO n. 5490 del 1° luglio 2015 “Fascicolo aziendale – contenuti e modalità operative”,

- Delibera G.R. n. X/3232 del 06.03.2015 con oggetto: “Determinazioni in ordine all’attuazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Delibera G.R. n° XI /1156 del 21/01/2019 con oggetto: “Determinazioni in ordine all’attuazione dell’articolo 4 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5465 del 7 giugno 2018 recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. UE n. 1307/2013”.
- D.d.s. 24 ottobre 2018 - n. 15395 Approvazione del manuale “Fascicolo aziendale contenuti e modalità operative”

Condizionalità:

- Delibera G.R. n. X/3351 del 01.04.2015 con oggetto “Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013”;
- Delibera G.R. n. XI/1462 del 01.04.2019 con oggetto “Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. modifiche ed integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1° aprile 2015 e smi. Regime di condizionalità per l’anno 2019”.

Allegato 1 - Impegni di Condizionalità relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e alle Buone condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

CGO/ BCAA	SETTORE	APPLICABILITA'	NORMATIVA CGO/ NOMENCLATURA BCAA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
CGO 1	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende che ricadono in ZVN	Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)	<p>Rispettare gli impegni previsti dal Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obblighi amministrativi (come: presentazione Comunicazione Nitrati con eventuale PUA; tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti); • obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento; • divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati; • utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste.
BCAA 1	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende con superfici, adiacenti ai corpi idrici	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	<ul style="list-style-type: none"> • A) Rispetto dei divieti spaziali di utilizzazione dei fertilizzanti organici e inorganici. • B) Costituzione/mantenimento di fascia inerbita di larghezza di 3 metri o di 5 metri, in quanto azienda con superficie adiacente ai corpi idrici compresi nei Piani di gestione del distretto idrografico del Po e dei bacini idrografici delle Alpi Orientali. <p><u>Deroga agli impegni A e B</u> per le superfici a riso e nel caso di corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici"</p> <p><u>Deroga all'impegno B</u> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75; • terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare; • oliveti; • prato permanente.

BCAA 2	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le superfici agricole	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	<p>Obblighi: Utilizzare le acque irrigue con regolare autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, pagamento canone a consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica titolari di concessioni di acque pubbliche, ecc.).</p>
BCAA 3	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	<p><u>Per tutte le aziende:</u> rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo e garantire l'assenza di dispersione delle sostanze di cui all'allegato I e II della Direttiva 80/68/CEE (combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, fitosanitari...).</p> <p><u>Per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:</u> autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli Enti preposti, nonché rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.</p>
BCAA 4	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Copertura minima del suolo	<p><u>Si applica ai terreni che manifestano fenomeni erosivi:</u></p> <p>a) <u>per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi:</u> assicurare una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;</p> <p>b) <u>per tutti i terreni con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione:</u></p> <p><u>b1:</u> assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo tra il 15/09 e il 15/05, o in alternativa adottare tecniche di agricoltura conservativa,</p> <p><u>b2:</u> divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.</p>
BCAA 5	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI	Tutte le aziende	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzare solchi acquai temporanei sui terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi; • Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati; • Mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura.

	AGRONOMICHE DEL TERRENO			
BCAA 6	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende con superfici a seminativo	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di bruciare le stoppie e le paglie. • Deroga per le superfici a riso o nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle ZPS e nelle ZSC. Nel caso di ricorso alle deroghe è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.
CGO 2	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende con particelle in Zone di Protezione Speciali (ZPS) per impegno A Tutte le aziende per impegno B	Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b); Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,)	<p><u>Impegno A</u>): rispettare gli impegni che derivano dalle norme regolamentari e dalle norme tecniche di attuazione (NTA) cogenti per l'azienda e previste dalle misure di conservazione generali vigenti in tutte le ZPS, dalle misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS, dai piani di gestione del sito di appartenenza, dalle misure di conservazione sito-specifiche per le ZPS di appartenenza.</p> <p><u>Impegno B</u>): al di fuori delle ZPS l'azienda è tenuta a richiedere, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari ove questi non siano tutelati nell'ambito della BCAA 7.</p>
CGO 3	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende con particelle ricadenti in Siti di Interesse Comunitario (SIC) / Zone Speciali di Conservazione (ZSC)	Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articolo 6, paragrafi 1 e 2)	L'azienda deve condurre le superfici che ricadono in SIC/ZSC nel rispetto delle norme regolamentari e delle norme tecniche di attuazione (NTA) cogenti per l'azienda previste dalle misure di conservazione sito-specifiche per il SIC/ZSC di appartenenza, dai piani di gestione del sito di appartenenza, dalle misure di conservazione generali (ovvero i criteri minimi uniformi cogenti in tutti i SIC/ZSC).

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 30 marzo 2020

BCAA 7	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli	Impegni: Mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio quali ad esempio: muretti a secco, siepi (di larghezza minima di 2 m e massima di 20 m e di lunghezza minima di 25 m e con copertura arborea/arbustiva > del 20%), stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, alberi monumentali.
CGO 4	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (articoli 14, 15, 17 - paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20)	<u>Rintracciabilità:</u> <ul style="list-style-type: none"> • garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità di alimenti, mangimi, animali; • conservare la documentazione di origine degli alimenti; • etichettare adeguatamente o identificare in modo opportuno gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità; • attuare, nel caso in cui si ritenga che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, procedure per il suo ritiro. <u>Pacchetto igiene:</u> <ul style="list-style-type: none"> • stoccare correttamente le sostanze pericolose e i rifiuti; • tenere il registro dei trattamenti fitosanitari e conservarlo per i tre anni successivi all'anno di compilazione, ecc. <u>Per le aziende zootecniche</u> <ul style="list-style-type: none"> • immagazzinare e manipolare i mangimi medicati separatamente da quelli non medicati; • acquisire la certificazione sanitaria per gli animali introdotti in allevamento; • possedere e aggiornare il registro dei trattamenti veterinari; • non utilizzare sostanze vietate, o non autorizzate; • rispettare il periodo di sospensione prescritto;

				<ul style="list-style-type: none"> rispettare obblighi specifici per le aziende che producono latte (ad es.: manuale del latte, allevamenti indenni da brucellosi e tubercolosi, ecc.), mangimi o alimenti per animali, uova.
CGO 5	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti (tutte le specie)	Direttiva 96/22/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (articoli 3 lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7)	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di somministrare agli animali sostanze ad azione ormonica, tireostatica e di sostanze beta-agoniste; Divieto di commercializzare animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati tali sostanze.
CGO 6	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti suini	Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (articoli 3, 4 e 5)	<ul style="list-style-type: none"> Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; Tenere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN; Identificare e registrare correttamente gli animali; Gestire correttamente le movimentazioni in entrata e in uscita degli animali.
CGO 7	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti bovini e/o bufalini	Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (articoli 4 e 7)	<ul style="list-style-type: none"> Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; Tenere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN; Identificare e registrare correttamente gli animali; Gestire correttamente le movimentazioni in entrata e in uscita degli animali.
CGO 8	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti ovini e/o caprini	Regolamento CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini (articoli 3, 4 e 5)	<ul style="list-style-type: none"> Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; Tenere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN; Identificare e registrare correttamente gli animali; Gestire correttamente le movimentazioni in entrata e in uscita degli animali.

CGO 9	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti zootecnici	Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (articoli 7, 11, 12, 13, 15)	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di somministrare ai ruminanti proteine animali; • Il divieto precedente è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del Reg. (CE) n. 999/2001; • Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da TSE; • Obbligo di rispettare quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Reg. (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata e obbligo di rispettare quanto previsto dall'art. 15 e dagli allegati VII e IX dello stesso regolamento.
CGO 10	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Reg CE n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere il registro dei trattamenti conforme e aggiornato e conservare l'eventuale delega alla tenuta del registro se necessaria; • Conservare il registro dei trattamenti e le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari per i 3 anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; • Rispettare tutte le modalità di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato (tra cui, ad esempio, la coltura, la dose di utilizzo, i tempi da carenza, ecc.); • Usare prodotti fitosanitari ammessi, con autorizzazione valida e non revocata; • Utilizzare i dispositivi di protezione individuale; • Stoccare e conservare correttamente i prodotti fitosanitari (sito a norma); • Possedere un certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità (i "patentini" rilasciati e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti sono ritenuti validi fino alla loro scadenza). • Conservare in azienda l'eventuale delega al contoterzista (o ad altro soggetto) per l'effettuazione di uno o più servizi, dal

				ritiro del prodotto, al suo utilizzo, allo smaltimento delle rimanenze.
CGO 11	BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti bovini /bufalini	Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (articoli 3 e 4)	Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti <ul style="list-style-type: none"> - nel D. lgs 126/2011 (per i vitelli); - nel D. lgs 122/2011 (per i suini); - nel D. lgs 146/2001 (per gli altri animali); riguardo a: <ul style="list-style-type: none"> • personale; • ispezione (controllo degli animali); • tenuta dei registri; • libertà di movimento; • spazio disponibile; • edifici e locali di stabulazione; • alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze • illuminazione minima; • pavimentazione (solo per CGO 12); • mutilazioni; • procedure di allevamento; • attrezzature automatiche e meccaniche; • tasso di emoglobina (solo per CGO 11); • mangimi contenenti fibre (solo per CGO 11 e CGO 12); • presenza di materiale manipolabile (solo per CGO 12).
CGO 12	BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti suini	Direttiva 2008/120/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (articolo 3 e articolo 4)	
CGO 13	BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti zootecnici	Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (articolo 4)	

Allegato 2 - Disposizioni regionali adottate in deroga ai criteri fissati dal DM n. 5465/2018 in materia di svolgimento dell'attività di pascolamento

Tabella A
Criteri minimi di pascolamento aggiornati al 2019

Base normativa:	Applicazione	Carico UBA/ha	Giorni di pascolamento	Criteri agricoli di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 639/2014
Art. 2 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420	Territorio nazionale, se non diversamente disposto dalla Regione/ Provincia Autonoma	0,2	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni	
Delibera n. 1643 del 6 marzo 2015 della Provincia Autonoma di Bolzano	Provincia di Bolzano	0,1	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni.	Alpeggio
Deliberazione n. 3232 del 6 marzo 2015 della Regione Lombardia - Deliberazione n. XI/1156 del 21/01/2019 della Regione Lombardia	Lombardia	0,2 *	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni. *CORRISPONDENTI A 0,033 UBA/ha/anno	Nessun criterio ulteriore
Deliberazione n. 328 del 6 marzo 2015 della Regione Valle d'Aosta - DGR 1802/2019	Valle d'Aosta	0,1	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 20 giorni	la conduzione dei pascoli permanenti e dei pascoli magri negli alpeggi e nei

				mayen è riconosciuta anche con capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente
Deliberazione n. 1438 del 16 giugno 2015 della Regione Puglia	Puglia	1,2	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni	Nessun criterio ulteriore
Deliberazioni di Giunta Regionale: - DGR n. 23-1189 del 16 marzo 2015 - DGR n. 13-3197 del 26 aprile 2016 - DGR n. 16-6765 del 20 aprile 2018	Piemonte	0,2 fino a 1.000 m s.l.m. 0,15 per i pascoli permanenti posti ad altitudine compresa tra 1.000 e 2.000 m s.l.m. 0,1 per pascoli ad altitudini superiori a 2.000 m <i>(N.B.: si fa riferimento all'altitudine dei centroidi delle particelle, utilizzando la fascia altimetrica in cui ricade la maggiore superficie a pascolo)</i> Per pascoli in Rete Natura 2000 eventuali carichi stabiliti da misure di conservazione o piani di gestione	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni	Pratica della guardiana consistente nel pascolamento, oltre che con i propri capi, anche con animali di proprietà altrui. Numero massimo di animali di proprietà altrui 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA, innalzabile al 50% per aziende stanziali di montagna
Delibera n. 75 del 15 giugno 2015 della Regione Veneto, Delibera n. 271 del 3 marzo 2015 della Regione Veneto	Veneto	0,2	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni	Il pascolamento con animali di terzi costituisce una modalità di alpeggio attuata sull'intero territorio montano regionale
Delibera n. 380 del 9 marzo 2015 della	Provincia di Trento	0,2	uno o più turni annuali di durata complessiva di	"Sistema malghivo" sopra ai 600 mt s.l.m.,

Provincia Autonoma di Trento, Delibera n. 978 dell'8 giugno 2015 della Provincia Autonoma di Trento			almeno 60 giorni, ridotto a 30 giorni nel pascolo transumante di ovicaprini	nonché l'attività di alpeggio vero e proprio, che solitamente si realizza a quote superiori.
Delibera n. 241 del 30 marzo 2015 della Regione Marche	Marche	0,2	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni	"Fida del Catria" consistente nel pascolamento con animali di proprietà altrui delle aziende zootecniche locali ed utenti della Università agrarie consorziate nell'azienda
Determina n. 76174 del 9 marzo 2015 del dirigente generale del dipartimento agricoltura della Regione Calabria	Calabria	0,2	uno o più turni annuali di durata complessiva non inferiore a 45 giorni nelle aree individuabili in tutti i comuni al di sopra dei 500 m di altitudine e nelle aree di macchia mediterranea	Nessun criterio
Deliberazione n. 749 dell'8 giugno 2015 della Regione Umbria	Umbria	0,05 per tutti i pascoli permanenti presenti in Umbria ricadenti nelle aree montane e svantaggiate, come individuate con D.G.R. 4832 del 5 luglio 1989 e s.m.i di applicazione dell'art. 18 e 19 del Reg. CE 1257/99	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni	Nessun criterio

Tabella B
Criteri minimi di pascolamento - Riepilogo

REGIONE	UBA/HA	GIORNI DI RISPETTO	PERMESSO ALLEVAMENTO TERZI
---------	--------	--------------------	----------------------------

ITALIA	0,2	60	NO
PROVINCIA DI BOLZANO	0,1	60	NO
LOMBARDIA (agg. 13_03)	0,033	60	NO
VALLE D'AOSTA	0,1	20	SI
PUGLIA	1,2	60	NO
PIEMONTE **	0,2	60	SI
VENETO	0,2	60	SI
MARCHE	0,2	60	SI
CALABRIA	0,2	45	SI
UMBRIA	0,05	60	NO
PROVINCIA DI TRENTO *	0,2	60 (BOVIDI, EQUIDI)	SI
PROVINCIA DI TRENTO *	0,2	30 (OVINI, CAPRINI)	SI
LAZIO	0,08	60	NO
ABRUZZO	0,1	60	NO
CAMPANIA	0,1	90	NO
FRIULI VENEZIA GIULIA	0,2	60	SI

***PROVINCIA DI TRENTO:** cambia il rispetto dei giorni di pascolamento a seconda delle categorie (bovini 60 gg. ovicaprini 30 gg).

****REGIONE PIEMONTE:** Il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:
 " Altitudine (metri s.l.m.) - Inizio pascolamento - Termine pascolamento
 Inferiore a 800 - sempre - /
 Tra 800 e 1.500 - 31 marzo - 30 ottobre
 Oltre i 1.500 - 15 maggio - 15 ottobre ".